

**TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA REGOLAZIONE DELLE PARTITE
FISICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO
(SETTLEMENT)**

Valido dall'1 luglio 2024

Allegato A alla deliberazione 30 luglio 2009 – ARG/elt 107/09, modificata e integrata con deliberazioni ARG/elt 152/09, ARG/elt 214/09, ARG/elt 33/10, ARG/elt 129/10, ARG/elt 172/10, ARG/elt 185/10, ARG/elt 190/10, ARG/com 201/10, ARG/com 224/10, ARG/elt 231/10, ARG/elt 56/11, ARG/com 91/11, ARG/elt 196/11, ARG/elt 204/11, 65/2012/R/eel, 175/2012/R/eel, 213/2012/R/eel, 440/2012/R/eel, 559/2012/R/eel, 565/2012/R/eel, 576/2012/R/eel, 34/2013/R/eel, 57/2013/R/com, 308/2013/R/com, 581/2013/R/com, 611/2013/R/eel, 486/2014/R/com, 587/2014/R/eel, 658/2014/R/eel, 268/2015/R/eel, 377/2015/R/eel, 628/2015/R/eel, 658/2015/R/eel, 358/2016/R/eel, 553/2016/R/eel, 700/2017/R/eel, 363/2018/R/eel, 66/2020/R/eel, 449/2020/R/eel, 491/2020/R/eel, 53/2021/R/eel, 127/2021/R/eel, 566/2021/R/eel, 570/2021/R/eel, 117/2022/R/eel, 208/2022/R/eel, 320/2022/R/eel, 698/2022/R/eel, 142/2023/R/eel, 362/2023/R/eel, 600/2023/R/eel e 262/2024/R/eel

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	7
ARTICOLO 1 DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 2 OGGETTO	10
TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI	11
ARTICOLO 3 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO SU BASE ORARIA	11
ARTICOLO 4 APPLICAZIONE DEL TRATTAMENTO PER FASCE.....	12
ARTICOLO 5 ENERGIA ELETTRICA IMMESA E PRELEVATA NEI PUNTI DI DISPACCIAMENTO	12
ARTICOLO 6 AREA DI RIFERIMENTO	14
ARTICOLO 7 PRELIEVO RESIDUO DI AREA	14
TITOLO III REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (SETTLEMENT)	16
SEZIONE 1 AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	16
ARTICOLO 8 RESPONSABILE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL SETTLEMENT DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	16
ARTICOLO 9 AGGREGAZIONE DELLE MISURE DELLE IMMISSIONI DI ENERGIA ELETTRICA	16
ARTICOLO 10 PROFILAZIONE ORARIA CONVENZIONALE DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA NEI PUNTI DI IMMISSIONE NON TRATTATI SU BASE ORARIA	16
ARTICOLO 11 INDISPONIBILITÀ DEI DATI RELATIVI ALL'ENERGIA ELETTRICA IMMESA ..	17
ARTICOLO 12 AGGREGAZIONE DELLE MISURE DEI PRELIEVI DI ENERGIA ELETTRICA.....	18
ARTICOLO 13 PROFILAZIONE ORARIA CONVENZIONALE DEI PRELIEVI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	19
ARTICOLO 14 ANAGRAFICA DEI PUNTI DI IMMISSIONE E DI PRELIEVO	20
ARTICOLO 15 CORRISPETTIVI PER L'AGGREGAZIONE DELLE MISURE.....	20
SEZIONE 2 PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO	21
ARTICOLO 16 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE.....	21
ARTICOLO 17 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO	21
ARTICOLO 18 COEFFICIENTI DI RIPARTIZIONE DEL PRELIEVO DEI PUNTI DI PRELIEVO.....	22

ARTICOLO 19 DETERMINAZIONE PER FASCE DELL'ENERGIA PRELEVATA DAI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI MONORARI.....	23
ARTICOLO 20 <i>SOPPRESSO</i>	24
ARTICOLO 21 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEI CRPP	24
SEZIONE 3 DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO	25
ARTICOLO 22 CRITERI GENERALI	25
ARTICOLO 23 CORRISPETTIVI DI SBILANCIAMENTO EFFETTIVO	26
ARTICOLO 23BIS CORRISPETTIVO A COPERTURA DELL'ONERE NETTO DI APPROVVIGIONAMENTO DELLA CAPACITÀ	26
ARTICOLO 24 CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO IN BASE ALL'ENERGIA PRELEVATA ..	27
ARTICOLO 24BIS CORRISPETTIVO A COPERTURA DEI COSTI DEL SII	28
ARTICOLO 25 CORRISPETTIVO PER I PUNTI DI DISPACCIAMENTO CONNESSI IN BASSA TENSIONE.....	28
ARTICOLO 25BIS CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI SALVAGUARDIA.....	28
ARTICOLO 25TER CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI TUTELE GRADUALI	28
TITOLO IV CONGUAGLI CON LIQUIDAZIONE SU BASE ANNUALE	30
ARTICOLO 26 CRITERI GENERALI	30
SEZIONE 1 DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA (CONGUAGLIO LOAD PROFILING)	30
ARTICOLO 27 CONGUAGLIO LOAD PROFILING	30
ARTICOLO 28 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO LOAD PROFILING.....	31
ARTICOLO 29 REGOLAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	32
SEZIONE 2 CONGUAGLIO PER I PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33
ARTICOLO 30 CONGUAGLIO ANNUALE PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA.....	33
ARTICOLO 31 PARTITE FISICHE DI CONGUAGLIO PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	33
ARTICOLO 32 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	34
SEZIONE 3 CONGUAGLIO COMPENSATIVO	34
ARTICOLO 33 <i>SOPPRESSO</i>	34
ARTICOLO 34 <i>SOPPRESSO</i>	35
ARTICOLO 35 <i>SOPPRESSO</i>	35

TITOLO V OBBLIGHI INFORMATIVI.....35

ARTICOLO 36 OBBLIGHI INFORMATIVI COMUNI A TUTTE LE IMPRESE DISTRIBUTRICI35

ARTICOLO 37 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI SOTTESE .36

ARTICOLO 38 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI RIFERIMENTO.....37

ARTICOLO 38BIS OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DEL SII.....38

ARTICOLO 39 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DI TERNA40

ARTICOLO 40 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO ..41

ARTICOLO 41 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI E LORO VALIDITÀ TEMPORALE41

ARTICOLO 42 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.....43

ARTICOLO 43 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI44

TITOLO VI REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE.....47

ARTICOLO 44 AMBITO DI APPLICAZIONE47

ARTICOLO 45 PARAMETRI PRESTAZIONALI GLOBALI PER L'AGGREGAZIONE DELLE MISURE47

ARTICOLO 46 PREMI E PENALITÀ PER L'AGGREGAZIONE DELLE MISURE47

ARTICOLO 47 INDENNIZZI AUTOMATICI PER GLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO48

ARTICOLO 48 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PREMI E DELLE PENALITÀ ALLE IMPRESE DISTRIBUTRICI E DI CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI AUTOMATICI PER GLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO48

ARTICOLO 49 COMUNICAZIONE DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI ALL'AUTORITÀ, CONTROLLI E PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI.....48

TITOLO VII TRATTAMENTO DELL RETTIFICHE AI DATI DI MISURA E DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE PARTITE ECONOMICHE49

ARTICOLO 50 AMBITO DI APPLICAZIONE49

ARTICOLO 51 RETTIFICHE AI DATI DI MISURA49

ARTICOLO 52 CRITERI GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE AI DATI DI MISURA49

ARTICOLO 53 RETTIFICHE AI DATI RILEVANTI PER IL CORRISPETTIVO PER I PUNTI DI DISPACCIAMENTO CONNESSI IN BASSA TENSIONE51

ARTICOLO 53BIS RETTIFICHE AI DATI RILEVANTI PER IL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI SALVAGUARDIA	51
ARTICOLO 53TER RETTIFICHE AI DATI RILEVANTI PER IL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE ONERI TUTELE GRADUALI	51
SEZIONE 1 PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT	52
ARTICOLO 54 PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT	52
ARTICOLO 55 SESSIONI DI CONGUAGLIO PER LE RETTIFICHE DI SETTLEMENT	52
ARTICOLO 56 RETTIFICHE DI SETTLEMENT AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI IMMISSIONE	52
ARTICOLO 57 RETTIFICHE DI SETTLEMENT AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI SU BASE ORARIA	53
ARTICOLO 58 RETTIFICHE DI SETTLEMENT AL PRELIEVO RESIDUO DI AREA.....	53
ARTICOLO 59 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	54
SEZIONE 2 PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE	54
ARTICOLO 60 PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE.....	54
ARTICOLO 61 SESSIONI DI CONGUAGLIO PER LE RETTIFICHE TARDIVE	55
ARTICOLO 62 RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI IMMISSIONE E DEI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI SU BASE ORARIA.....	55
ARTICOLO 63 RETTIFICHE TARDIVE AL PRELIEVO RESIDUO DI AREA	55
ARTICOLO 64 RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA DIVERSI DAI PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	56
ARTICOLO 65 RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA CORRISPONDENTI AD IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	57
ARTICOLO 66 RETTIFICHE TARDIVE AI DATI DI MISURA DEI PUNTI DI PRELIEVO TRATTATI MONORARI.....	57
ARTICOLO 67 LIQUIDAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE	58
SEZIONE 3 OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE	59
ARTICOLO 68 <i>SOPPRESSO</i>	59
ARTICOLO 68BIS OBBLIGHI COMUNI A TUTTE LE IMPRESE DISTRIBUTRICI RELATIVI AI DATI DI MISURA DELLE IMMISSIONI	59
ARTICOLO 69 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI SOTTESE	59
ARTICOLO 70 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI DI RIFERIMENTO.....	60
ARTICOLO 71 OBBLIGHI INFORMATIVI PROPRI DI TERNA	62
ARTICOLO 71BIS OBBLIGHI INFORMATIVI DEL SII.....	64

ARTICOLO 72 OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO ..	65
ARTICOLO 72BIS VERIFICA DEI DATI DI RETTIFICA DI SETTLEMENT, DI RETTIFICHE TARDIVE E DI CONGUAGLIO TARDIVO	65
ARTICOLO 73 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	67
ARTICOLO 74 INOTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI.....	68
ARTICOLO 75 RETTIFICA DEI DATI COMUNICATI IN ADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI	68
 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	70
 ARTICOLO 76 DISPOSIZIONI FINALI	70
ARTICOLO 77 <i>SOPPRESSO</i>	71
ARTICOLO 78 <i>SOPPRESSO</i>	71
ARTICOLO 79 DISPOSIZIONI TRANSITORIE	71
ARTICOLO 79BIS <i>SOPPRESSO</i>	72
ARTICOLO 80 <i>SOPPRESSO</i>	72
 ARTICOLO 81 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'ANNO 2017 RELATIVE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE.....	72
ARTICOLO 82 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER GLI ANNI SUCCESSIVI AL 2017 RELATIVE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE TARDIVE.....	73
ARTICOLO 83 DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER ANNI SUCCESSIVI AL 2022 RELATIVE AGLI OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE AI DATI DI MISURA DELLE IMMISSIONI GESTITE IN SEM2.....	73

TITOLO I DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, e al Testo Integrato Vendita, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:
- a) **Codice di Rete** è il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete, redatto da Terna ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004;
 - b) **Conto di Sbilanciamento Effettivo** è il Conto di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06;
 - c) **contratto di dispacciamento** è il contratto per il servizio di dispacciamento di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 111/06;
 - d) **dati rilevanti per il *settlement* mensile** sono i dati di misura relativi all'energia immessa e prelevata in ciascuna ora nei punti di immissione, eventualmente profilati in via convenzionale, e nei punti di prelievo trattati su base oraria, nonché i dati relativi al prelievo residuo di area;
 - e) **dati rilevanti per i conguagli annuali** sono i dati di misura relativi all'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria nei punti di prelievo non trattati su base oraria;
 - f) **decade** è l'intervallo temporale costituito dai giorni calendariali dall'1 al 10 di ciascun mese, ovvero dall'11 al 20, ovvero dal 21 all'ultimo giorno del mese;
 - g) **EIN**: è l'energia elettrica immessa negativa definita ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e quantificata ai sensi dell'Allegato A.78 al Codice di rete;
 - h) **fascia geografica** è l'insieme delle regioni italiane caratterizzate dalla stessa ora convenzionale di accensione e dalla stessa ora convenzionale di spegnimento;
 - i) **fascia geografica centrale** è l'insieme delle regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto;
 - j) **fascia geografica occidentale** è l'insieme delle regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna e Valle d'Aosta;
 - k) **fascia geografica orientale** è l'insieme delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia;
 - l) **fascia oraria** è ciascuna delle tre fasce orarie definite nella tabella 6 del TIV;
 - m) **Gestore**: è il Gestore del SII;
 - n) **messa in servizio di un misuratore 1G** è il complesso delle attività di cui all'Articolo 8bis della deliberazione n. 292/06;

- o) **messa a regime di un misuratore 2G** è il momento in cui la cabina MT/BT che alimenta il misuratore 2G è messa a regime in conformità ai criteri A e B del punto C-1.01 dell'Allegato B alla deliberazione 87/2016/R/eel;
- p) **messa in servizio di un misuratore 2G** è il momento in cui il misuratore 2G è reso disponibile alle funzioni di telelettura e di telegestione;
- q) **misuratore 1G** è un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione non conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/eel;
- r) **misuratore 2G** è un misuratore elettronico di energia elettrica in bassa tensione conforme ai requisiti della deliberazione 87/2016/R/eel;
- s) **misuratore elettronico** è un misuratore avente i requisiti minimi di cui agli articoli 4 e 5 della deliberazione 292/06 o della deliberazione 87/2016/R/eel;
- t) **misuratore 1G programmato orario** è un misuratore 1G messo in servizio per il quale è stata attivata la rilevazione su base oraria dell'energia elettrica immessa e prelevata dal punto di immissione o di prelievo cui si riferisce;
- u) **orario convenzionale di accensione** è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilita l'accensione degli impianti di illuminazione pubblica;
- v) **orario convenzionale di spegnimento** è l'orario in ore e minuti in corrispondenza del quale è convenzionalmente stabilito lo spegnimento degli impianti di illuminazione pubblica;
- w) **periodo rilevante** è il periodo di cui all'Articolo 11 della deliberazione n. 111/06;
- x) **potenza disponibile in immissione** è la massima potenza che può essere immessa in un punto senza che l'utente sotteso a tale punto sia disconnesso;
- y) **potenza disponibile in prelievo** è la potenza disponibile di cui all'articolo 1, comma 1.1 del TIT;
- z) **potenza disponibile sul punto** è:
 - i) la potenza disponibile in immissione per i punti in cui si verificano prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare esclusivamente i servizi ausiliari di generazione, ivi inclusi i prelievi degli impianti di pompaggio;
 - ii) la potenza disponibile in prelievo per tutti i punti di diversi dai punti di cui alla lettera a);
- aa) **prima fascia di accensione** è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso tra l'orario convenzionale di accensione e le ore 24.00;
- bb) **punti di dispacciamento di importazione** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.11 della deliberazione n. 111/06;
- cc) **punti di dispacciamento di esportazione** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.12 della deliberazione n. 111/06;
- dd) **punti di dispacciamento per unità di consumo** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.5 della deliberazione n. 111/06;
- ee) **punti di dispacciamento per unità di produzione** sono i punti di dispacciamento definiti al comma 10.1 della deliberazione n. 111/06;

- ff) **punti di prelievo domestici** sono i punti di prelievo di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
- gg) **punti di prelievo non domestici** sono i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
- hh) **punti di immissione/prelievo non trattati su base oraria** sono i punti di immissione o di prelievo per i quali non è attivo il trattamento su base oraria;
- ii) **punti di immissione/prelievo trattati su base oraria** sono i punti di immissione o di prelievo per i quali è attivo il trattamento su base oraria;
- jj) **punti di immissione/prelievo trattati per fasce** sono i punti non trattati su base oraria per i quali è attivo il trattamento per fasce;
- kk) **punti di immissione/prelievo trattati monorari** sono i punti non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali non è attivo il trattamento per fasce;
- ll) **RCU** è il Registro Centrale Ufficiale del SII;
- mm) **rettifiche di settlement** sono le rettifiche ai dati di misura pervenute entro il 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 72bis;
- nn) **rettifiche tardive** sono le rettifiche ai dati di misura pervenute successivamente al 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza;
- oo) **seconda fascia di accensione** è, per ciascun giorno, l'intervallo temporale compreso le ore 0.00 e l'orario convenzionale di spegnimento;
- pp) **settlement mensile** è la determinazione operata da Terna su base mensile delle partite fisiche ed economiche relative all'erogazione del servizio di dispacciamento;
- qq) **SII** è il Sistema Informativo Integrato istituito ai sensi della legge 129/10;
- rr) **trattamento per fasce** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico messo in servizio per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- ss) **trattamento su base oraria** è l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario, da un misuratore 1G programmato orario o da un misuratore 2G per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica immessa o prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
- tt) **unità di produzione 74/08** sono le unità di produzione dell'energia elettrica che si avvalgono della disciplina dello scambio sul posto di cui al TISP;
- uu) **unità di produzione 74/08 con potenza disponibile non superiore a 55 kW** sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile non superiore a 55 kW;
- vv) **unità di produzione 74/08 con potenza disponibile superiore a 55 kW** sono le unità di produzione 74/08 connesse a punti con potenza disponibile superiore a 55 kW;
- ww) **zona** è ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 111/06;

-*-

- xx) **deliberazione n. 111/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;
- yy) **deliberazione n. 292/06** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
- xxbis) **deliberazione ARG/elt 98/11** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/elt 98/11 e successive modificazioni e integrazioni;
- xxter) **deliberazione 109/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 16 marzo 2021, 109/2021/R/eel;
- xxquater) **deliberazione 566/2021/R/eel** è la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel;
- zz) **TIS** (Testo integrato *settlement*) è il presente provvedimento;
- aaa) **TISP** (Testo integrato scambio sul posto) è l'allegato A alla deliberazione 3 giugno 2008 ARG/elt 74/08, come successivamente integrato e modificato;
- bbb) **TIT** (Testo Integrato Trasporto) è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel;
- ccc) **TIV** (Testo Integrato Vendita) è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 362/2023/R/eel;
- ddd) **TIME** (Testo Integrato Misura Elettrica) è l'Allegato B alla deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/eel.

Articolo 2

Oggetto

2.1 Il presente provvedimento:

- a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento su base oraria e le caratteristiche dei punti di prelievo e dei punti di immissione soggetti al trattamento per fasce;
- b) disciplina le modalità per l'espletamento da parte di Terna del *settlement* mensile;
- c) definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali per i punti di prelievo non trattati su base oraria;
- d) definisce le modalità per la determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive apportate ai dati relativi all'energia immessa e prelevata;
- e) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici, di Terna e del SII, relativi alla attività di cui alle precedenti lettere b), c), e d).

2.2 Il *settlement* mensile di cui al comma 2.1, lettera b) comprende:

- a) l'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di cui al Titolo IIISEZIONE 1;
- b) l'attribuzione su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di una quota del prelievo residuo di area ai sensi del Titolo IIISEZIONE 2;

- c) la regolazione dei corrispettivi di dispacciamento ai sensi del Titolo IIISEZIONE 3.
- 2.3 La determinazione delle partite economiche relative ai conguagli annuali di cui al comma 2.1, lettera c) si articola in:
- a) una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi del comma 2.2, lettera b), e l'energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, ai sensi del Titolo IVSEZIONE 1;
 - b) una procedura di conguaglio annuale per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia elettrica attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento con riferimento al profilo convenzionale per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di cui all'Articolo 13 e l'energia elettrica effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, ai sensi al Titolo IVSEZIONE 2.
 - c) *soppressa.*
- 2.4 La determinazione delle partite economiche di cui al comma 2.1, lettera d), si articola:
- a) in due sessioni di conguaglio per le rettifiche di *settlement* all'anno, con determinazione delle relative partite economiche ai sensi del Titolo VIISEZIONE 1;
 - b) in una sessione di conguaglio per le rettifiche tardive all'anno, con determinazione delle relative partite economiche ai sensi del Titolo VIISEZIONE 2.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Applicazione del trattamento su base oraria

- 3.1 Sono trattati esclusivamente su base oraria:
- a) tutti i punti di immissione e prelievo in altissima, alta o media tensione;
 - b) tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 2G;
 - c) tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore orario o di misuratore 1G con potenza disponibile sul punto superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
- 3.2 Per i punti di cui alla precedente lettera b) dotati di un misuratore 2G messo a regime entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di messa a regime. Qualora la messa

a regime avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del terzo mese successivo.

- 3.3 Per i punti di cui alla precedente lettera c) per cui il misuratore è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo mese successivo. Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria i punti:
- a) sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario o 1G messo in servizio;
 - a) sono trattati monorari se non provvisti di misuratore orario o 1G messo in servizio.
- 3.4 L'utente del dispacciamento titolare di unità di produzione connessa ad un punto di immissione non trattato su base oraria ha facoltà di chiedere a Terna il trattamento su base oraria del relativo punto di immissione a condizione che il medesimo sia dotato di misuratore orario, secondo modalità definite nelle regole per il dispacciamento.

Articolo 4

Applicazione del trattamento per fasce

- 4.1 Sono trattati per fasce tutti i punti di immissione e prelievo in bassa tensione dotati di misuratore 1G e con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW non corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica.
- 4.2 Per i punti di cui al comma 4.1 per cui il misuratore 1G è messo in servizio entro il giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga successivamente al giorno 15 di ciascun mese, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo mese successivo.
- 4.3 Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce ai sensi del comma 4.2, i punti di cui al comma 4.1 sono trattati monorari.

Articolo 5

Energia elettrica immessa e prelevata nei punti di dispacciamento

- 5.1 L'energia elettrica immessa in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa nel medesimo periodo rilevante:
- a) nei punti di immissione trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento;
 - b) nei punti di immissione non trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento profilata per via convenzionale ai sensi dell'Articolo 10.
- 5.2 L'energia elettrica prelevata in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma:
- a) dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel predetto punto di dispacciamento;

- b) dell'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, profilata per via convenzionale ai sensi dell'Articolo 13;
 - c) della quota del prelievo residuo di area di cui all'Articolo 7 attribuita al medesimo punto di dispacciamento ai sensi del Titolo III SEZIONE 2 del presente provvedimento.
- 5.3 L'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento di importazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica immessa, rispettivamente, nei punti di importazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 5.4 L'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento per unità di pompaggio o in un punto di dispacciamento di esportazione è pari, in ciascun periodo rilevante, alla somma dell'energia elettrica prelevata, rispettivamente, nei punti di prelievo o nei punti di esportazione appartenenti al predetto punto di dispacciamento.
- 5.5 Fatto salvo quanto previsto ai commi 5.6 e 5.7, l'energia elettrica immessa in un punto di dispacciamento, nonché l'energia elettrica prelevata in un punto di dispacciamento è determinata dal responsabile dell'aggregazione delle misure di cui al comma 8.1.
- 5.6 L'energia elettrica immessa in un punto di importazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in importazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari alla somma dell'energia elettrica immessa nei punti delle reti elettriche localizzate sul territorio dello Stato confinante in cui si considera immessa l'energia elettrica destinata all'importazione.
- 5.7 L'energia elettrica prelevata in un punto di esportazione relativa ad una frontiera elettrica:
- a) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari agli scambi programmati da Terna in esportazione con riferimento al medesimo punto, in accordo con il gestore estero;
 - b) appartenente ad una rete di interconnessione per la quale non è attuato il controllo degli scambi programmati, è pari all'energia elettrica esportata attraverso la medesima frontiera elettrica e destinata al consumo nei punti delle reti elettriche localizzati sul territorio dello Stato confinante.
- 5.8 Nel caso di immissioni o prelievi di energia elettrica da una rete con obbligo di connessione di terzi da parte di una rete interna di utenza o di una linea diretta cui è connessa un'unità di produzione CIP6/92, si intende immessa o prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi un'energia elettrica pari alla

differenza tra l'energia elettrica scambiata con la rete con obbligo di connessione di terzi e la produzione netta dell'unità di produzione CIP6/92.

Articolo 6

Area di riferimento

- 6.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:
- a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione; tale impresa distributrice è denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;
 - b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di una o più imprese distributrici le cui reti con obbligo di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta tensione e sottese, ai sensi dei commi 6.2 e 6.3 all'impresa distributrice di riferimento dell'area medesima.
- 6.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 6.1 lettera b) si considera sottesa, tra tutte quelle cui è interconnessa, all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.
- 6.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 6.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.

Articolo 7

Prelievo residuo di area

- 7.1 Il prelievo residuo di area è pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
- a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 7.2;
 - b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 7.3.
- 7.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma 7.1, lettera a), è pari alla somma dell'energia elettrica immessa:
- a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
 - b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento, determinata, per i punti di immissione non trattati su base oraria, applicando il profilo convenzionale di cui all'Articolo 10 del presente provvedimento.
- 7.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma 7.1, lettera b), è pari alla somma dell'energia elettrica prelevata:
- a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;

- b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria;
- c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, determinata applicando il profilo convenzionale di cui all'Articolo 13 del presente provvedimento.

7.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese.

7.5 In ciascun mese il delta PRA è pari alla somma algebrica de:

- a) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nel mese corrente diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali sarà attivato il trattamento orario dal primo giorno del mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;
- b) l'energia elettrica complessivamente prelevata l'anno precedente dai punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria nel mese corrente che non saranno più attivi nel mese successivo, contabilizzata con il segno negativo;
- c) l'energia elettrica attribuita ai punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria di nuova attivazione nel mese corrente, determinata sulla base delle disposizioni di cui al comma 21.3, lettera b), contabilizzata con il segno positivo.

TITOLO III
REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI RELATIVI AL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (SETTLEMENT)

SEZIONE 1
AGGREGAZIONE DELLE MISURE AI FINI DEL SETTLEMENT DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 8

*Responsabile dell'aggregazione delle misure ai fini del settlement del servizio di
dispacciamento*

- 8.1 Terna è responsabile dell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini della determinazione delle partite fisiche ed economiche inerenti al servizio di dispacciamento.
- 8.2 Ai fini dell'aggregazione delle misure, Terna si avvale dell'opera delle imprese distributrici e del SII, secondo quanto previsto nel presente Titolo.
- 8.3 *Soppresso*

Articolo 9

Aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica

- 9.1 Ai fini della determinazione dell'energia immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione, Terna aggrega i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alle reti di distribuzione ad essa comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del presente Articolo, nonché i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione connessi alla rete di trasmissione nazionale ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento.
- 9.2 Le imprese distributrici comunicano a Terna ai sensi del comma 36.5 i dati di misura delle immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relative a punti di immissione connessi alla propria rete.
- 9.3 *Soppresso.*
- 9.4 *Soppresso.*
- 9.5 Per i punti di immissione non trattati su base oraria, le immissioni di energia elettrica in ciascun periodo rilevante sono determinate ai sensi dell'Articolo 10.
- 9.6 *Soppresso.*

Articolo 10

*Profilazione oraria convenzionale dell'energia elettrica immessa nei punti di
immissione non trattati su base oraria*

- 10.1 L'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato per fasce è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto

nella fascia oraria e nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore della medesima fascia.

- 10.2 L'energia elettrica immessa in ciascuna ora in ciascun punto di immissione trattato monorario è pari al rapporto fra l'energia immessa nel medesimo punto nel mese cui l'ora considerata appartiene e il numero di ore del medesimo mese.
- 10.3 Qualora non rilevata su base mensile, l'energia immessa in ciascun mese in ciascun punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5.

Articolo 11

Indisponibilità dei dati relativi all'energia elettrica immessa

- 11.1 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato su base oraria connesso alla rete di trasmissione nazionale non sia disponibile di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, si applicano i criteri di ricostruzione dei dati di misura riportati da Terna nel Codice di Rete.
- 11.2 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato su base oraria connesso ad una rete di distribuzione non sia disponibile di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, il medesimo punto è trattato per fasce e l'energia elettrica immessa in ciascuna fascia oraria del medesimo mese nel medesimo punto è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5. In caso contrario l'impresa distributrice ricostruisce l'energia immessa in ciascuna ora del mese a partire dai dati di misura disponibili tramite l'applicazione di opportuni criteri di stima.
- 11.3 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un punto di immissione trattato per fasce non sia disponibile in una fascia oraria di un mese per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'energia immessa nella medesima fascia oraria nel medesimo punto è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui al comma 11.5.
- 11.4 Qualora il dato relativo all'energia elettrica immessa in un mese in un punto di immissione trattato monorario con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW non sia disponibile per motivi tecnici non imputabili alla responsabilità del produttore, l'energia immessa nel medesimo mese dal medesimo punto di immissione è stimata dall'impresa distributrice alla cui rete il punto è connesso sulla base dei criteri di cui comma 11.5.
- 11.5 Qualora necessario, le imprese distributrici stimano l'energia immessa in una fascia oraria o in un mese sulla base dei dati storici di immissione, ovvero, in subordine, tenendo conto della producibilità dell'impianto di produzione interessato moltiplicata, in caso di autoconsumo, per un fattore convenzionale di autoconsumo posto pari a 0,8.

Articolo 12

Aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica

12.1 Ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo, Terna aggrega:

- a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo trattati su base oraria e nei punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria ad essa comunicati dal SII ai sensi del presente Articolo;
- b) la quota del prelievo residuo di area attribuita in ciascuna ora a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della SEZIONE 2 del presente Titolo.

12.2 *Soppresso*

12.3 *Soppresso*

12.4 Per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, i prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante sono determinati ai sensi dell'Articolo 13.

12.5 *Soppresso*

12.6 Il SII aggrega e comunica a Terna ai sensi del comma 38bis.2, lettera c):

- a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica in ciascun periodo rilevante relativi ai punti di prelievo trattati su base oraria distinti per area di riferimento;
- b) i dati di energia elettrica attribuita convenzionalmente ai sensi del successivo articolo 13 in ciascun periodo rilevante per ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria distinti per area di riferimento e per fascia geografica.

12.6bis In caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto, a seguito dell'attivazione dei servizi, a tutele graduali per piccole imprese o per le microimprese o salvaguardia ai sensi del Titolo III del TIMOE o dello *switching* con decorrenza in un giorno diverso dal primo del mese, i dati di cui al comma 12.6, lettera b) sono calcolati dal SII mediante l'attribuzione dei dati di energia elettrica convenzionale agli utenti cui tali punti risultino effettivamente associati.

12.7 Ai fini dell'aggregazione dei prelievi di energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di ciascun utente, distinta per area di riferimento, comunicata ai sensi dell'Articolo 38bis rispettivamente agli utenti del dispacciamento, a Terna e alle imprese distributrici di riferimento, il SII considera:

- a) per i punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel e per i quali risultano trasmessi i dati dell'EIN ai sensi dell'articolo 23 del TIME, i dati dell'energia elettrica prelevata netta definita ai sensi del medesimo TIME;

- b) i dati messi a disposizione dalle imprese distributrici ai sensi del comma 36.1 lettera a), pervenuti entro le ore 24 del terzo giorno lavorativo antecedente al giorno 16 del mese successivo al mese a cui i dati si riferiscono.

12.8 Ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* e da rettifiche tardive il SII aggrega e comunica a Terna i dati messi a disposizione mensilmente dalle imprese distributrici ai sensi del comma 23.8 del TIME con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria.

Articolo 13

Profilazione oraria convenzionale dei prelievi per l'illuminazione pubblica

13.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna ora da ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è pari:

- a) nelle ore appartenenti interamente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo;
- b) nelle ore appartenenti interamente alla seconda fascia di accensione all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo;
- c) nell'ora appartenente parzialmente alla prima fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
- d) nell'ora appartenente parzialmente alla seconda fascia di accensione, all'energia oraria convenzionale di cui al comma 13.2 attribuita al medesimo punto di prelievo, moltiplicata per il rapporto tra i minuti di accensione all'interno di tale ora e 60;
- e) in tutte le restanti ore, a zero.

13.2 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata con cadenza mensile ed è pari, in ciascun mese dell'anno solare, al rapporto fra:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo punto di prelievo nel terzo mese antecedente il mese considerato;
- b) il rapporto fra i minuti complessivi di accensione nel terzo mese antecedente il mese considerato e 60.

13.3 L'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria è determinata da ciascuna impresa distributtrice entro il primo giorno del mese immediatamente antecedente il mese di applicazione.

Articolo 14

Anagrafica dei punti di immissione e di prelievo

- 14.1 Le imprese distributrici tengono aggiornato un registro elettronico dei punti di immissione connessi alla propria rete e dei punti di prelievo, ivi compresi i punti di emergenza, localizzati nel proprio ambito territoriale, organizzato con un codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale.
- 14.2 Terna, con il coinvolgimento delle imprese distributrici e dei soggetti interessati, coordina la definizione del codice alfanumerico identificativo omogeneo su tutto il territorio nazionale di cui al comma precedente, nonché le regole di manutenzione ed aggiornamento del medesimo codice.
- 14.3 Terna, sentite le imprese distributrici, definisce il contenuto minimo dei registri di cui al comma 14.1 ai fini del dispacciamento e le condizioni necessarie ad assicurarne l'interoperabilità ai fini di quanto previsto nel presente provvedimento e nella deliberazione n. 111/06.

Articolo 15

Corrispettivi per l'aggregazione delle misure

- 15.1 *Soppresso*
- 15.2 Entro il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza, ciascun utente del dispacciamento paga a Terna il corrispettivo per l'aggregazione delle misure in prelievo al prodotto fra il corrispettivo unitario $\overline{CAP_D^{PNO}}$ di cui alla Tabella 1 allegata al presente provvedimento e il numero dei punti di prelievo non trattati su base oraria.
- a) *soppressa;*
b) *soppressa.*
- 15.3 *Soppresso*
- 15.4 Al termine del secondo mese successivo a quello di competenza, Terna paga a ciascuna impresa distributtrice avente punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale ed iscritti nel registro di cui al comma 14.1 il corrispettivo a remunerazione dell'attività prestata dalle medesime imprese pari a:
- a) per un numero compreso fra 1 e 8.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:
$$\overline{CAP_D^{PNO}} = \overline{CAP_F^{PNO}} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{UD}^{PNO}} ;$$
- b) per un numero compreso fra 8.000 e 64.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:
$$\overline{CAP_D^{PNO}} = \overline{CAP_F^{PNO}} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{UD}^{PNO}} + (PTO_P^{PNO} - 8.000) \cdot \overline{CAP_{D8.000}^{PNO}} ;$$
- c) per un numero superiore a 64.000 di punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nell'ambito di competenza dell'impresa distributtrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1:

$$CAP_D^{PNO} = \overline{CAP_F^{PNO}} + \sqrt{UdD} \cdot \overline{CAP_{UD}^{PNO}} + 56.000 \cdot \overline{CAP_{D8.000}^{PNO}} + (PTO_P^{PNO} - 64.000) \cdot \overline{CAP_{D64.000}^{PNO}}$$

dove:

- PTO_P^{PNO} è il numero di punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito compresi nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice e iscritti nel registro di cui al comma 14.1;
- UdD è il numero di soggetti che hanno concluso un contratto di trasporto con l'impresa distributrice;
- $\overline{CAP_F^{PNO}}$, $\overline{CAP_{UD}^{PNO}}$, $\overline{CAP_{D8.000}^{PNO}}$, $\overline{CAP_{D64.000}^{PNO}}$ sono i corrispettivi unitari di cui alla Tabella 2 allegata al presente provvedimento.

SEZIONE 2

PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE PER L'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA AI FINI DELLA REGOLAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO

Articolo 16

Criteri per la determinazione convenzionale

- 16.1 Ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun punto di dispacciamento, è convenzionalmente attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, una quantità di energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area determinata ai sensi della presente Sezione.
- 16.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla medesima ora;
 - ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'Articolo 17.

Articolo 17

Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento

- 17.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.
- 17.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente

Unico è pari alla somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo, di cui all'Articolo 18, relativi alla medesima area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria con dettaglio giornaliero, determinati per i punti di prelievo diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non sono trattati su base oraria nel corso del mese considerato.

- 17.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente Unico è pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.
- 17.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dal SII sulla base dei dati contenuti nel RCU.
- 17.5 In caso di risoluzione dei contratti di dispacciamento e trasporto a seguito dell'attivazione dei servizi di maggior tutela, a tutele graduali per piccole imprese o per le microimprese o per i clienti domestici non vulnerabili o salvaguardia o dello *switching* con decorrenza in un giorno diverso dal primo del mese, i CRPU calcolati ai sensi del comma 17.2 sono rettificati dal SII, successivamente alla fine del mese cui i medesimi coefficienti fanno riferimento, mediante la corretta attribuzione in ciascun giorno del mese dei coefficienti di ripartizione del prelievo di ciascun punto di prelievo agli utenti cui tali punti risultino effettivamente associati.

Articolo 18

Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo

- 18.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica e sono differenziati per mese e per fascia oraria.
- 18.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito: $CRPP_{F_i}^f$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun mese, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^f = \frac{EP_{F_i}^f}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- a) $EP_{F_i}^f$ è l'energia prelevata nella fascia oraria F_i nel medesimo mese dell'anno precedente, dal medesimo punto di prelievo, come rilevata dai dati di misura;
- b) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione

pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

18.3 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato monorario (di seguito: $CRPP_{F_i}^m$), in ciascuna fascia oraria F_i e in ciascun mese, è determinato come:

$$CRPP_{F_i}^m = \frac{EP_{F_i}^m}{E_{F_i}^{f+m}}$$

dove:

- a) $EP_{F_i}^m$ è l'energia prelevata nella fascia oraria F_i nel medesimo mese dell'anno precedente dal medesimo punto di prelievo, determinata ai sensi dell'Articolo 19;
- b) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel medesimo mese dell'anno precedente in ciascuna ora della fascia oraria F_i .

Articolo 19

Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari

19.1 In ciascuna area di riferimento l'energia $EP_{F_i}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i da ciascun punto di prelievo trattato monorario, è determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

$$EP_{F_i}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot EP_u^m$$

dove:

- a) EP_u^m è l'energia prelevata nel medesimo mese dal medesimo punto di prelievo, determinata applicando al singolo punto di prelievo i criteri di cui al comma 28.4;
- b) $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 19.2, complessivamente prelevata nel medesimo mese e nella medesima fascia dai punti di prelievo trattati monorari;
- c) la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie del mese considerato.

19.2 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i}^m$ complessivamente prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari è determinata come:

$$E_{F_i}^m = E_{F_i}^{f+m} - E_{F_i}^f$$

dove:

- a) $E_{F_i}^{f+m}$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;
- b) $E_{F_i}^f$ è l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese nella medesima fascia da tutti i punti di prelievo trattati per fasce.

Articolo 20

Soppresso

Articolo 21

Modalità di determinazione ed aggiornamento dei CRPP

- 21.1 I CRPP sono determinati dalle imprese distributrici mensilmente entro il giorno 20 del mese antecedente il mese di applicazione. I CRPP di ciascun mese e per tutte le fasce orarie incluse nel mese sono determinati dalle imprese distributrici sulla base dei dati di prelievo relativi al medesimo mese dell'anno precedente.
- 21.2 I CRPP di ciascun mese sono determinati esclusivamente per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, per i quali non sarà attivato il trattamento orario entro il primo giorno del medesimo mese.
- 21.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese:
 - a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono applicate:
 - i) le disposizioni di cui al comma 18.3, relative ai punti di prelievo trattati monorari con riferimento ai soli mesi e fasce orarie prive dei dati di prelievo effettivi;
 - ii) le disposizioni di cui al comma 18.2 relative ai punti di prelievo trattati per fasce nei mesi e nelle fasce orarie in cui sono disponibili i dati di prelievo effettivi;
 - b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo, sono comunque applicate le disposizioni di cui al comma 18.2 considerando validi dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.
- 21.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dal contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico al contratto di dispacciamento di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico. Essi hanno validità fino all'ultimo giorno del mese in cui è effettuata la determinazione.

- 21.5 L'attivazione del trattamento per fasce nel corso di un mese non comporta alcun aggiornamento ai CRPP determinati per il medesimo mese relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento mensile successivo;
- 21.6 I CRPP determinati ai sensi del presente articolo sono trasmessi dalle imprese distributrici al SII ai fini dell'aggiornamento del RCU secondo le tempistiche di cui ai commi 36.2 e 36.3;
- 21.7 I CRPP determinati ai sensi del presente articolo sono determinati facendo riferimento ai dati di misura mensili resi disponibili ai sensi dei commi 23.5, 23.6 e 23.8 del TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 del secondo mese antecedente il mese di applicazione; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 25 del TIME.

SEZIONE 3

DETERMINAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI DI DISPACCIAMENTO

Articolo 22 *Criteria generali*

- 22.1 Entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, Terna determina e rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento:
- a) l'energia immessa e prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento;
 - b) i corrispettivi di cui all'Articolo 23, all'Articolo 23bis e all'Articolo 24 di competenza di ciascun utente del dispacciamento.
- 22.2 L'utente del dispacciamento:
- a) paga a Terna se negativi, ovvero riceve da Terna se positivi, i corrispettivi di sbilanciamento effettivo di cui all'Articolo 23 relativi a ciascun punto di dispacciamento incluso nel proprio contratto di dispacciamento;
 - b) qualora responsabile di punti di dispacciamento per unità di consumo:
 - paga a Terna se negativo, ovvero riceve da Terna se positivo, il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui all'Articolo 23bis lettera a), per ciascun punto di dispacciamento incluso nel contratto di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV ovvero di cui all'Articolo 23bis lettera b), per i punti di dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a);
 - paga a Terna i corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'Articolo 24;
 - c) qualora avente inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele gradualità per i clienti domestici non vulnerabili, paga a Terna se positivi, ovvero riceve da Terna se negativi, il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di cui all'Articolo 25;

- d) qualora aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, paga a Terna il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia transitoria di cui all'Articolo 25bis;
- e) *soppressa*;
- f) qualora aventi inclusi nel proprio contratto di dispacciamento punti di prelievo corrispondenti a clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese, paga a Terna il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali per le piccole imprese di cui all'Articolo 25ter.

22.3 I pagamenti dall'utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza.

Articolo 23

Corrispettivi di sbilanciamento effettivo

- 23.1 In ciascun periodo rilevante, il corrispettivo di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento è pari al prodotto tra:
- a) lo sbilanciamento effettivo di cui al comma 23.2 relativo al medesimo punto di dispacciamento e al medesimo periodo rilevante;
 - b) il prezzo di sbilanciamento applicabile, ai sensi dell'Articolo 40 della deliberazione n. 111/06, nel medesimo periodo rilevante al medesimo punto di dispacciamento, in base alla tipologia di punto di dispacciamento e al segno dello sbilanciamento effettivo.
- 23.2 In ciascun periodo rilevante, lo sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento è pari al saldo fisico del relativo Conto di Sbilanciamento Effettivo, determinato ai sensi del comma 21.1 della deliberazione n. 111/06.
- 23.3 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia negativo, l'utente del dispacciamento paga a Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica acquistata nell'ambito del servizio di dispacciamento.
- 23.4 Nel caso in cui lo sbilanciamento effettivo relativo ad un punto di dispacciamento in un periodo rilevante sia positivo, l'utente del dispacciamento riceve da Terna un corrispettivo di sbilanciamento effettivo per l'energia elettrica venduta nell'ambito del servizio di dispacciamento.

Articolo 23bis

Corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità

23bis.1 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità sostenuto da Terna è determinato:

- a) ai sensi dell'articolo 6 della deliberazione 566/2021/R/eel per gli utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV;
- b) ai sensi del comma 14.8 della deliberazione ARG/elt 98/11, per tutti gli altri utenti del dispacciamento.

Articolo 24

Corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata

- 24.1 In ciascun mese il corrispettivo per l'approvvigionamento delle risorse nel mercato per il servizio di dispacciamento di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 44.3 della deliberazione n. 111/06 relativo al trimestre cui il mese considerato appartiene.
- 24.2 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi delle unità essenziali per la sicurezza del sistema di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui al comma 45.2 della deliberazione n. 111/06.
- 24.3 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento di Terna di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 46 della deliberazione n. 111/06.
- 24.4 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi derivanti dalla differenza fra perdite effettive e perdite standard nelle reti di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 47 della deliberazione n. 111/06.
- 24.5 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione della capacità produttiva di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
 - b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 48 della deliberazione n. 111/06.
- 24.6 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi per la remunerazione del servizio di interrompibilità del carico di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- b) il corrispettivo unitario di cui all'Articolo 73 della deliberazione n 111/06;

24.7 In ciascun mese il corrispettivo a copertura dei costi della modulazione della produzione eolica di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- b) il corrispettivo unitario di cui all'articolo 44bis della deliberazione n. 111/06.

Articolo 24bis

Corrispettivo a copertura dei costi del SII

Soppresso

Articolo 25

Corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

25.1 In ciascun mese, il corrispettivo a copertura del gettito relativo ai meccanismi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 del TIV di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è determinato applicando il corrispettivo unitario di cui alla Tabella 3 del TIV al:

- a) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio di salvaguardia, per il periodo fino al 30 giugno 2021;
- b) numero dei punti di prelievo connessi in bassa tensione ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese e nel servizio di salvaguardia, per il periodo 1 luglio 2021 – 31 marzo 2023;
- c) numero dei punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, per il periodo 1 aprile 2023 – 30 giugno 2024;
- d) numero dei punti di prelievo definiti nella tipologia contrattuale di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV, ad eccezione dei punti corrispondenti a clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili a partir dall'1 luglio 2024.

Articolo 25bis

Corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia

25bis.1 In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto alla salvaguardia;
- b) il corrispettivo unitario di cui al comma 25bis.2.

25bis.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia, differenziati per i clienti finali serviti in salvaguardia e i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia non serviti in salvaguardia sono fissati nella Tabella 11 allegata al presente provvedimento.

Articolo 25ter

Corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali per le piccole imprese

25ter.1 In ciascun mese il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele graduali per le piccole imprese di competenza di ciascun utente del dispacciamento è pari al prodotto fra:

- a) l'energia elettrica prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese dai punti di prelievo connessi in bassa tensione corrispondenti ai clienti finali aventi diritto al servizio a tutele graduali per le piccole imprese;
- b) il corrispettivo unitario di cui al comma 25ter.2.

25ter.2 I valori del corrispettivo unitario di reintegrazione oneri tutele graduali per le piccole imprese, differenziati per i clienti finali forniti nel servizio a tutele graduali per le piccole imprese e i clienti finali aventi diritto al servizio medesimo ma non ivi riforniti, saranno fissati con successivo provvedimento.

TITOLO IV

CONGUAGLI CON LIQUIDAZIONE SU BASE ANNUALE

Articolo 26 *Criteria generali*

- 26.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio relative:
- a) ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, sulla base delle disposizioni di cui alla SEZIONE 1 del presente Titolo;
 - b) ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria sulla base delle disposizioni di cui alla SEZIONE 2 del presente Titolo;
 - c) *Soppresso.*

SEZIONE 1

DEFINIZIONE DELLE PARTITE ECONOMICHE A SEGUITO DELLA DETERMINAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA PRELEVATA DAGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO CON RIFERIMENTO AI PUNTI DI PRELIEVO NON TRATTATI SU BASE ORARIA (CONGUAGLIO LOAD PROFILING)

Articolo 27 *Conguaglio load profiling*

- 27.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio *load profiling* a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento di cui è titolare.
- 27.2 Le partite economiche di conguaglio *load profiling* risultano dal prodotto delle partite fisiche di cui all'Articolo 28 e dai prezzi di cui al comma 29.2 calcolati per ciascun mese e per ciascuna fascia oraria.
- 27.3 Terna subordina la liquidazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento in prelievo diverso dall'Acquirente Unico in ciascuna area di riferimento alla verifica che, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente localizzati nella medesima area e all'anno di competenza, il valore assoluto della differenza fra l'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento determinata ai sensi del comma 28.2 e l'energia elettrica assoggettata al trasporto nella medesima area sia minore del 2% della maggiore delle due.

Articolo 28

Partite fisiche di conguaglio load profiling

28.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria F_i , la partita fisica di conguaglio *load profiling* di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è pari alla differenza fra:

- l'energia $E_{F_i u}$ di cui al comma 28.2, prelevata nel medesimo mese e nella fascia oraria F_i dal medesimo utente del dispacciamento;
- l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'Articolo 16.

28.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia $E_{F_i u}$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i , da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico è calcolata come:

$$E_{F_i u} = E_{F_i u}^f + E_{F_i u}^m$$

dove:

- $E_{F_i u}^f$ è l'energia effettivamente prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati per fasce inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese;
- $E_{F_i u}^m$ è l'energia prelevata, nel medesimo mese nella fascia oraria F_i , dai punti di prelievo trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento nel medesimo mese, determinata ai sensi del comma 28.3.

28.3 In ciascuna area di riferimento l'energia $E_{F_i u}^m$ prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente del dispacciamento è calcolata come:

$$E_{F_i u}^m = \frac{E_{F_i}^m}{\sum_i E_{F_i}^m} \cdot E_u^m$$

dove:

- E_u^m è l'energia di cui al comma 28.4 prelevata nel medesimo mese dai medesimi punti di prelievo trattati monorari;
- $E_{F_i}^m$ è l'energia di cui al comma 19.2 complessivamente prelevata nel medesimo mese nella fascia oraria F_i dai punti di prelievo trattati monorari;
- la sommatoria $\sum_i E_{F_i}^m$ è estesa a tutte le fasce orarie comprese nel mese considerato.

28.4 In ciascuna area di riferimento, l'energia E_u^m prelevata in ciascun mese dai punti di prelievo trattati monorari che sono stati nella competenza di ciascun utente

del dispacciamento è determinata dall'impresa distributrice di riferimento in modo tale che:

- a) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei soli mesi nei quali il medesimo punto di prelievo sia stato trattato monorario;
- b) l'energia prelevata da ciascun punto di prelievo trattato monorario sia ripartita nei mesi sulla base dei dati di misura effettivamente disponibili per tale punto, eventualmente riportati all'anno o al mese nel caso di variazione dell'utente del dispacciamento o di attivazione del trattamento per fasce, tramite l'applicazione di un criterio di stima;
- c) l'energia complessivamente attribuita in ciascuna fascia oraria di ciascun mese con riferimento a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo trattati monorari sia proporzionale alla somma delle energie $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2, complessivamente prelevate dai punti di prelievo trattati monorari in ciascuna fascia oraria F_i nel medesimo mese.

28.5 *Soppresso*

Articolo 29

Regolazione delle partite economiche

- 29.1 Ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:
- a) la partita fisica di conguaglio *load profiling* di propria competenza relativa alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinata ai sensi del comma 28.1;
 - b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 29.2, fatto salvo quanto previsto al comma 29.4.
- 29.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata è pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e dei corrispettivi unitari di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui all'articolo 24, che si sono verificati in ciascuna ora della fascia oraria, nonché dei:
- a) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità relativo al servizio di salvaguardia di cui al comma 6.2 della deliberazione 566/2021/R/eel, nel caso di utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV;
 - b) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.8, lettere a) e b), punti ii. della deliberazione ARG/elt 98/11, nel caso degli utenti del dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.

- 29.3 Ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun mese dell'anno precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo localizzati nell'area considerata.
- 29.4 Qualora si verifichi la condizione di inadeguatezza di cui al comma 60bis.1 della deliberazione n. 111/06, nelle aree di riferimento nelle quali si è verificata la predetta condizione, ai fini della determinazione del prezzo medio dell'energia elettrica prelevata di cui al comma 29.2, sono escluse le ore in cui si è verificata la predetta condizione.
- 29.5 I pagamenti dall'utente del dispacciamento e dall'Acquirente Unico a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento e all'Acquirente Unico sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del medesimo mese di agosto.

SEZIONE 2
CONGUAGLIO PER I PUNTI DI PRELIEVO CORRISPONDENTI AD
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Articolo 30

Conguaglio annuale per l'illuminazione pubblica

- 30.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica a seguito della determinazione dell'energia prelevata nell'anno medesimo da ogni utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.
- 30.2 Le partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica risultano dal prodotto delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica di cui al comma 31.1 e dai prezzi di cui al comma 32.2. calcolati per ciascuna fascia geografica.

Articolo 31

Partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica

- 31.1 In ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica di ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria è pari alla differenza fra:
- a) l'energia effettivamente prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nella medesima fascia geografica nel periodo di anno in cui tali punti di prelievo sono stati inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;

- b) l'energia complessivamente attribuita, nel medesimo anno, al medesimo utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo di cui alla lettera a) sulla base delle disposizioni di cui all'Articolo 13.

Articolo 32

Liquidazione delle partite economiche

- 32.1 Ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, per ciascuna fascia geografica, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:
 - a) la partita fisica di conguaglio IP relativa al medesimo utente del dispacciamento e alla medesima fascia geografica determinata ai sensi del comma 31.1;
 - b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica nell'anno precedente nella medesima fascia geografica, determinato ai sensi del comma 32.2.
- 32.2 In ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica è pari alla media, ponderata per i minuti di accensione di ciascuna ora, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e dei corrispettivi unitari di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata di cui all'Articolo 24 che si sono verificati in ciascuna ora dell'anno considerato, nonché dei:
 - a) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità relativo al servizio di salvaguardia di cui al comma 6.2 della deliberazione 566/2021/R/eel, nel caso di utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 4.13 del TIV;
 - b) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.8, lettere a) e b), punti ii. della deliberazione ARG/elt 98/11, nel caso degli utenti del dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma.
- 32.3 I pagamenti dall'utente del dispacciamento e dall'Acquirente Unico a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento e all'Acquirente Unico sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del medesimo mese di agosto.

SEZIONE 3

CONGUAGLIO COMPENSATIVO

soppresso

Articolo 33

soppresso

Articolo 34
soppresso

Articolo 35
soppresso

TITOLO V
OBBLIGHI INFORMATIVI

Articolo 36
Obblighi informativi comuni a tutte le imprese distributrici

- 36.1 Ciascuna impresa distributtrice, ai fini dell'aggregazione dei prelievi di energia elettrica, comunica al SII:
- a) i dati di misura dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria nonché della EIN, ai sensi e secondo le tempistiche previste dai commi 23.3, 23.4 e 23.4bis del TIME;
 - b) con riferimento a ciascun mese dell'anno solare, l'energia oraria convenzionale attribuita a ciascun punto di prelievo corrispondente ad un impianto di illuminazione pubblica non trattato su base oraria ai sensi dell'Articolo 13, entro il giorno 5 del mese immediatamente precedente al medesimo mese.
- 36.1bis Con riferimento al mese precedente, ciascuna impresa distributtrice comunica, entro il 20 di ciascun mese, a Terna le informazioni necessarie alla regolazione dei corrispettivi per l'aggregazione delle misure dell'energia elettrica ai fini del dispacciamento di cui all'Articolo 15.
- 36.2 Ai fini della determinazione dei CRPU e dell'aggiornamento del RCU, ciascuna impresa distributtrice determina e comunica al SII:
- a) i CRPP relativi ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi da quelli corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente ed inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico, oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico;
 - b) i CRPP determinati su base mensile ai sensi dell'Articolo 21 relativi a ciascun punto di prelievo localizzato nel proprio ambito territoriale;
 - c) i dati utili ai fini dell'erogazione del bonus sociale costituenti il RCU di cui al comma 1.1 della deliberazione 628/2015/R/eel.
- 36.3 Le comunicazioni di cui al precedente comma 36.2 devono essere effettuate entro le ore 24.00 del secondo giorno lavorativo antecedente al sestultimo giorno di ciascun mese.

36.4 I dati di cui alla lettera c) del precedente comma 36.2 sono trasmessi da ciascuna impresa distributrice:

- a) solo in occasione di eventuali modifiche e con riferimento ai punti di prelievo oggetto di variazione;
- b) per punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che sono stati attivati nel mese corrente oppure attualmente inseriti nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico e che dal mese successivo saranno inseriti in un contratto di dispacciamento diverso da quello dell'Acquirente Unico;
- c) facendo riferimento alla situazione consolidata non antecedente al terzo giorno lavorativo antecedente al termine di cui al comma 36.3;
- d) secondo il contenuto informativo di dettaglio stabilito dal Gestore del SII.

36.4 Ciascuna impresa distributrice, ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica, determina e comunica a Terna, entro il giorno 15 di ciascun mese, l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun punto di immissione connesso alla propria rete.

Articolo 37

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici sottese

37.1 Entro il giorno 15 di ciascun mese ciascuna impresa distributrice sottesa:

- a) *soppressa*;
- b) *soppressa*;
- c) *soppressa*;
- d) *soppressa*;
- e) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte della propria impresa distributrice di riferimento, comunica alla medesima, relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le somme dell'energia elettrica:
 - i) *soppresso*;
 - ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione, compresi i punti di immissione non trattati su base oraria per cui l'energia elettrica immessa in ciascuna ora è determinata ai sensi dell'Articolo 10;
 - iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento, compresi i punti di interconnessione non trattati su base oraria per i quali l'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora è determinata ai sensi del comma 7.4, lettera a);
- f) ai fini della determinazione del delta PRA, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento, la quota parte di delta PRA del mese corrente, relativa ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nel proprio ambito territoriale.

37.2 Per ciascun mese, entro il giorno 20 del secondo mese immediatamente precedente, ai fini della determinazione con cadenza mensile dei CRPP, ciascuna

impresa distributrice sottesa comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:

- a) l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale;
- b) l'energia complessivamente prelevata nel medesimo mese dell'anno precedente e in ciascuna fascia dai punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 di ciascuno dei medesimi mesi.

37.3 Entro il 25 aprile di ciascun anno ciascuna impresa distributrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale:

- a) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
- b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling*, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 28.2.
- c) *soppresso*.

37.4 *Soppresso*

Articolo 38

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici di riferimento

38.1 In ciascun mese, ciascuna impresa distributrice di riferimento:

- a) *soppressa*;
- b) *soppressa*;
- c) *soppressa*;
- d) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa entro il giorno 18, comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa le somme, eventualmente determinate in maniera convenzionale ai sensi del comma 7.4, lettera a), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese;
- e) ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica:
 - i) determina e trasmette al SII entro il giorno 20 il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo alla propria area di riferimento;

- ii) trasmette al SII entro le ore 24 del secondo giorno lavorativo antecedente al sest'ultimo giorno di ciascun mese il valore del delta PRA del mese corrente.

38.2 Per ciascun mese, entro il giorno 30 del secondo mese immediatamente precedente, ai fini della determinazione da parte delle proprie imprese distributrici sottese dei CRPP e dell'energia prelevata nel medesimo mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento, ciascuna impresa distributtrice di riferimento rende disponibili alle imprese distributrici ad essa sottese:

- a) l'energia $E_{F_i}^{f+m}$ complessivamente prelevata nel medesimo mese e in ciascuna fascia oraria F_i del medesimo mese dell'anno precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria F_i ;
- b) l'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2 prelevata in ciascuna area di riferimento, nel medesimo mese e in ciascuna fascia oraria F_i del medesimo mese dell'anno precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.

38.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno ciascuna impresa distributtrice di riferimento determina e comunica a Terna limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento:

- a) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, l'energia, distinta per ciascuna fascia geografica, complessivamente prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 37.3 lettera a);
- b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling*, l'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 28.2 e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 37.3 lettera b).
- c) *soppresso*.

38.4 *Soppresso*

Articolo 38bis

Obblighi informativi propri del SII

38bis.1 Il SII rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento secondo le specifiche tecniche da esso definite entro il sestultimo giorno di ciascun mese:

- a) l'elenco dei punti di prelievo che saranno inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente a partire dal mese successivo per i punti di prelievo serviti nel mercato libero e in salvaguardia nonché i dati costituenti il RCU allo stesso associati di cui di cui all'appendice 1;
- b) i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti;

- c) il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;
- d) il valore del delta PRA del mese corrente di ciascuna area di riferimento;
- e) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel suo contratto di dispacciamento, distinta per area di riferimento;
- f) l'energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante del mese precedente con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria inclusi nel suo contratto di dispacciamento, distinta per area di riferimento, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 12.6bis;
- g) ai fini della determinazione del profilo convenzionale di prelievo per l'illuminazione pubblica, la somma, distinta per fascia geografica, area di riferimento e per periodo rilevante, delle energie orarie convenzionali dei punti di prelievo corrispondenti ad impianti per l'illuminazione pubblica che saranno inclusi nel suo contratto di dispacciamento nel mese successivo;
- h) i CRPU relativi al mese precedente, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 17.5.

38bis.2 Il SII rende disponibili a Terna, secondo le specifiche tecniche da esso definite entro il primo giorno lavorativo successivo al 20 di ciascun mese:

- a) il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente relativo a ciascuna area di riferimento;
- b) i CRPU attribuiti a ciascun utente del dispacciamento relativi al mese precedente, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 17.5;
- c) ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica:
 - i) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
 - ii) l'energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante del mese precedente per ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, distinta per area di riferimento e per fascia geografica, come eventualmente rettificati ai sensi del comma 12.6bis.
- d) per i punti di prelievo afferenti alle configurazioni impiantistiche di tipo B, C e D dell'Allegato A.78 al Codice di rete, che accedono alla disciplina regolatoria prevista dalla deliberazione 109/2021/R/eel, i dati dell'EIN definita ai sensi del TIME aggregati per impresa distributrice.

38bis.3 Il SII ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte delle imprese distributrici di riferimento, entro il giorno 15 di ciascun mese, determina e comunica, secondo le specifiche tecniche da esso definite, a ciascuna impresa distributtrice di riferimento per la propria area:

- a) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante del mese precedente da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- b) l'energia elettrica attribuita convenzionalmente in ciascun periodo rilevante del mese precedente per ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, distinta per area di riferimento e per fascia geografica

Articolo 39

Obblighi informativi propri di Terna

39.1 *Soppresso*

39.1bis Entro il 15 maggio di ciascun anno, Terna:

- a) ai fini del conguaglio per l'illuminazione pubblica rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento dell'anno precedente sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 38.3, lettera a) funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio relativa all'anno precedente di sua competenza;
- b) ai fini del conguaglio *load profiling* rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 38.3, lettera b) funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio di sua competenza.

39.2 Entro il 25 luglio di ciascun anno Terna:

- a) ai fini del conguaglio per l'illuminazione pubblica:
 - i) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento, nel cui contratto di dispacciamento dell'anno precedente sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica relativa all'anno precedente di sua competenza in ciascuna fascia geografica;
 - ii) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2., relativo a ciascuna fascia geografica;
- b) ai fini del conguaglio *load profiling*:
 - i) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio *load profiling* di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, e in ciascun mese dell'anno precedente;
 - ii) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 29.2, relativo a ciascuna

area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun mese dell'anno precedente.

c) *soppresso*.

39.3 *Soppresso*

39.4 Terna trasmette mensilmente all'Autorità, con riferimento al mese precedente, una relazione sull'andamento del rispetto degli obblighi informativi delle imprese distributrici di cui è destinataria ai sensi del presente Titolo, corredata delle evenienze di inottemperanza e di ritardo con indicazione delle relative motivazioni.

Articolo 40

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

40.1 Entro il giorno 20 di ciascun mese, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente unico, comunica a Terna:

- a) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato a tutti i clienti finali domestici, ad eccezione dei clienti finali serviti nel servizio a tutele graduali per i clienti domestici non vulnerabili nel mese precedente, nonché gli elementi necessari alla sua determinazione;
- b) l'ammontare del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis, applicato nel mese precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia nonché gli elementi necessari alla sua determinazione.

Articolo 41

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi e loro validità temporale

41.1 I dati comunicati ai sensi del comma 36.5 e del comma 38bis.2, lettera c) punto i) sono determinati facendo riferimento:

- a) per i punti di immissione trattati su base oraria, trattati per fasce e trattati monorari con potenza disponibile sul punto superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione rilevati su base mensile, tenendo altresì conto di quanto previsto all'Articolo 11 in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;
- b) per i punti di immissione trattati monorari con potenza disponibile sul punto non superiore a 16,5 kW, ai dati effettivi di immissione stimati su base mensile ai sensi del comma 10.3; in nessun caso tali dati possono essere posti pari a zero in tutte le ore del mese, fatti salvi i periodi di mancata immissione per fuori servizio delle unità di produzione;
- c) per i punti di prelievo trattati su base oraria, ai dati di misura resi disponibili ai sensi dei commi 23.3, 23.4 e 23.4bis del TIME; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 25 del TIME.

41.2 I dati comunicati ai sensi del comma 37.3 e 38.3 sono determinati facendo riferimento:

- a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati di misura mensili resi disponibili ai sensi dei commi 23.5 del TIME e 23.8 del medesimo TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 aprile; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 25 del TIME;
- b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di misura resi disponibili ai sensi dei commi 23.6 del TIME e 23.8 del medesimo TIME, questi ultimi qualora comunicati entro il 20 aprile; in caso di indisponibilità del dato di misura i dati sono determinati ai sensi dell'articolo 25 del TIME;
- c) per i punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica ma non corrispondenti ad una linea dedicata ad un impianto di illuminazione pubblica con connessioni MT o BT ai sensi del TIT, a dati di prelievo determinati tramite opportuni algoritmi ingegneristici che devono essere comunicati al relativo utente del dispacciamento entro il 28 febbraio dell'anno cui si riferiscono.

41.3 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 37.2 lettera a), e di cui al comma 38.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali è stato già attivato il trattamento orario o sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 del mese a cui le medesime determinazioni fanno riferimento.

Articolo 41bis

Verifica dei dati di conguaglio load profiling e di illuminazione pubblica

- 41bis.1 Entro il 25 maggio di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento comunica a ciascuna impresa distributrice eventuali anomalie presenti nei dati afferenti l'energia elettrica prelevata ricevuti da Terna ai sensi del comma 39.1bis funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio.
- 41bis.2 Entro il 30 maggio di ciascun anno, le imprese distributrici sottese, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 41bis.1 verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi ai sensi del comma 37.3 e, nel caso, rettificano i dati inviati ai sensi del medesimo comma.
- 41bis.3 Entro il 5 giugno di ciascun anno, le imprese distributrici di riferimento, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 41bis.1, verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi ai sensi del comma 38.3 e, anche sulla base delle rettifiche di cui al comma 41bis.2, rettificano a Terna i dati inviati ai sensi del comma 38.3.
- 41bis.4 Le imprese distributrici sono tenute a segnalare a ciascun utente del dispacciamento l'esito delle richieste inoltrate ai sensi del comma 41bis.1 anche qualora non diano luogo ad alcuna modifica dei dati aggregati comunicati.
- 41bis.5 I dati afferenti l'energia elettrica prelevata comunicati a Terna ai sensi del comma 38.3 funzionali alla determinazione delle partite fisiche di conguaglio non possono essere autonomamente modificati dalle imprese distributrici.

Articolo 42

Inottemperanza agli obblighi informativi

- 42.1 Qualora un'impresa distributrice non trasmetta i dati di cui al comma 36.5, al fine dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica Terna utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, Terna considera il suddetto dato pari a zero.
- 42.1bis Qualora un'impresa distributrice non trasmetta i dati di cui al comma 23.4 del TIME, il SII utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, il SII considera gli ultimi dati comunicati.
- 42.2 Qualora un'impresa distributrice non trasmetta i dati di cui al comma 37.1 lettere e) e f):
- a) ai fini della determinazione del PRA l'impresa distributrice di riferimento utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;
 - b) ai fini della determinazione del delta PRA l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.
- 42.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui ai commi 37.2 e 37.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa:
- a) ai fini della determinazione dell'energia $E_{F_i}^m$ di cui al comma 19.2, prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero:
 - i) l'energia complessivamente prelevata, in ciascuna fascia e in ciascun mese dell'anno precedente per il quale sono effettuate le determinazioni, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;
 - ii) l'energia complessivamente prelevata, in ciascuna fascia e in ciascun mese dell'anno precedente per il quale sono effettuate le determinazioni, dai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente per i quali sarà attivato il trattamento orario entro il giorno 1 del mese a cui le medesime determinazioni fanno riferimento;
 - b) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica, considera, limitatamente ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero;
 - c) ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio *load profiling*, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi

dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.

d) *soppresso.*

42.3bis Qualora un'impresa distributrice non trasmetta al SII i dati di cui al comma 36.2 nei termini previsti ai sensi del comma 36.3 il SII utilizza:

- a) ai fini della determinazione e trasmissione dei CRPU agli utenti del dispacciamento e a Terna, gli ultimi dati comunicateli;
- b) qualora necessario, aggiorna il CRPU dell'Acquirente unico ai sensi del comma 17.3;

42.3ter Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta al SII i dati di cui al comma 38.1 lettera e), ai fini della messa a disposizione del PRA a Terna e agli utenti del dispacciamento il SII utilizza i dati del medesimo mese dell'anno precedente.

42.4 *Soppresso.*

42.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 38.1 lettera d), le imprese distributrici di riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.

42.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda disponibile i dati di cui al comma 38.2, ai fini del calcolo dei CRPP le imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno precedente.

42.7 *Soppresso.*

42.8 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'Articolo 37 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi cui sono destinatarie ai sensi dell'Articolo 38, da parte delle imprese distributrici di riferimento.

42.9 Le imprese distributrici inadempienti agli obblighi informativi di cui al presente Titolo rispondono in solido verso Terna delle obbligazioni sorte in conseguenza nell'erogazione del servizio di dispacciamento.

Articolo 43

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

43.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del comma 36.5, i dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'Articolo 37, i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'Articolo 38, e

i dati comunicati dal SII ai sensi dell'Articolo 38bis acquisiscono carattere definitivo:

- a) il giorno 15 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni di energia elettrica;
- b) il giorno 20 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini dell'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica;
- c) il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente a quello cui si riferiscono per le comunicazioni ai fini della determinazione dell'energia oraria convenzionale di competenza di ciascun utente del dispacciamento con riferimento a punti corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- d) il 5 giugno dell'anno successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni ai fini della determinazione delle partite relative ai conguagli annuali;
- e) *Soppresso*

43.1bis Ai fini della determinazione dell'energia oraria convenzionale di competenza di ciascun utente del dispacciamento i dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 36.2 e 38.1 lettera e), punto i), acquisiscono carattere definitivo:

- a) entro le ore 24 del medesimo giorno dell'invio previsto ai sensi del comma 36.3, per le comunicazioni di cui al comma 36.2;
- b) il giorno 20 del mese successivo a quello cui tali dati si riferiscono per le comunicazioni di cui al comma 38.1 lettera e), punto i).

43.2 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettere a) e b), i dati di misura comunicati ai fini dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica e ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata acquisiscono carattere definitivo e non possono più essere modificati ai fini del *settlement* mensile. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche di *settlement* o rettifiche tardive ai sensi dell'Articolo 51.

43.3 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera c) e di cui al comma 43.1bis, i CRPU e le energie orarie convenzionali attribuite a ciascun utente del dispacciamento acquisiscono carattere definitivo e non possono essere ulteriormente modificate, fatto salvo quanto previsto ai commi 43.4.

43.4 Qualora in un mese e in una fascia oraria, un CRPU non nullo sia attribuito ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, le imprese distributrici della medesima area possono rettificare il valore dei CRPP contenuti nel RCU anche successivamente il termine di cui al comma 43.1bis, purché ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui il predetto CRPU si riferisce. In tale caso:

- a) il SII aggiorna il CRPU dell'Acquirente Unico relativo al medesimo mese e alla medesima fascia oraria ai sensi del comma 17.3 ed evidenzia a Terna la variazione intercorsa;

- b) Terna attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria al predetto utente del dispacciamento una quota del prelievo residuo di area pari a zero;
- c) Terna attribuisce nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria all'Acquirente Unico una quota del prelievo residuo di area determinata sulla base del CRPU aggiornato ai sensi della precedente lettera b).

Qualora la rettifica pervenisse successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello cui il predetto CRPU si riferisce, tale comunicazione non viene utilizzata ai fini del *settlement* mensile.

43.5 Qualora in una fascia geografica e in un mese, un'energia oraria convenzionale non nulla sia attribuita ad un utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento non sono inclusi punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria, il SII può rettificare il valore dell'energia oraria convenzionale suddetta anche successivamente al termine di cui al comma 43.1 lettera c), purché ciò avvenga entro il giorno 20 del mese successivo a quello cui la predetta energia oraria convenzionale si riferisce. In tale caso il SII è autorizzato a considerare pari a zero l'energia prelevata dal predetto utente del dispacciamento in ciascuna ora con riferimento ai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria. Qualora la rettifica pervenisse successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello cui la predetta energia oraria si riferisce, tale comunicazione non viene utilizzata ai fini del *settlement* mensile.

43.6 Decorso il termine di cui al comma 43.1 lettera d), tutte le rettifiche ai dati di misura comunicati ai fini della determinazione delle partite relative ai conguagli annuali sono gestite come rettifiche tardive ai sensi del comma 51.3.

43.7 *Soppresso*

TITOLO VI

REGOLAZIONE INCENTIVANTE DELL'AGGREGAZIONE DELLE MISURE

Articolo 44

Ambito di applicazione

44.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo definiscono:

- a) i parametri operativi alla base dell'incentivazione dell'aggregazione delle misure delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica;
- b) le modalità di erogazione dei premi e delle penalità connesse all'incentivazione di cui alla precedente lettera a).

Articolo 45

Parametri prestazionali globali per l'aggregazione delle misure

45.1 *Soppresso*

45.2 *Soppresso*

45.3 *Soppresso*

45.4 Per ciascun anno, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $NTRAS_{ID,a}$ dato dalla formula seguente:

$$NTRAS_{ID,a} = \frac{\sum_{UdD} |E_{dispno,UdD} - E_{trasno,UdD}|}{\max\left(\sum_{UdD} E_{dispno,UdD}, \sum_{UdD} E_{trasno,UdD}\right)} * 100$$

dove

- a) $E_{dispno,UdD}$ è l'energia prelevata dagli utenti del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria, come somma sulle fasce e sui mesi, dei valori comunicati ai fini del conguaglio annuale load profiling;
- b) $E_{trasno,UdD}$ è l'energia assoggettata al trasporto, come somma sui mesi, per gli utenti del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria.

45.5 Per ciascun anno, per ciascuna area e ciascuna impresa distributrice è definito il parametro $NTOT$ dato dalla formula seguente:

$$NTOT = \tau^{PNO} * NTRAS$$

dove:

- a) τ^{PNO} è individuato dalla Tabella 10;

Articolo 46

Premi e penalità per l'aggregazione delle misure

46.1 *Soppresso*

- 46.2 Il corrispettivo CAP_D^{PNO} di cui al comma 15.4 è modulato dal seguente fattore percentuale modulante F^{PNO} :
- per $0 \leq NTOT < 4$ è definito $F^{PNO} = -5 \cdot NTOT + 120$
- per $4 \leq NTOT < 50$ è definito $F^{PNO} = -2,174 \cdot NTOT + 108,696$
- per $NTOT \geq 50$ è definito $F^{PNO} = 0$;

Articolo 47

Indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

Soppresso

Articolo 48

Modalità di erogazione dei premi e delle penalità alle imprese distributrici e di corresponsione degli indennizzi automatici per gli utenti del dispacciamento

- 48.1 Per ciascuna impresa distributtrice Terna procede all'erogazione, in acconto, dei corrispettivi di aggregazione delle misure di cui all'art. 15.
- 48.2 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza, Terna determina per ciascuna impresa distributtrice gli indici $NTOT$ (su base annua) e l'ammontare dei corrispettivi di aggregazione corrispondenti a tale indice.
- 48.3 Entro il 31 agosto dell'anno successivo a quello di competenza Terna liquida il saldo dei corrispettivi di aggregazione alle imprese distributtrici.
- 48.4 Qualora il corrispettivo di aggregazione spettante ad un'impresa distributtrice sia inferiore all'acconto già erogato da Terna, il recupero di quanto versato in eccedenza avviene a valere sui corrispettivi di aggregazione che saranno erogati nei mesi successivi.
- 48.5 Gli indennizzi automatici sono corrisposti dall'impresa distributtrice all'utente del dispacciamento entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui il diritto all'indennizzo si è determinato, con dettaglio per ciascun indennizzo.
- 48.6 In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico da parte dell'impresa distributtrice nei termini del comma 0, la corresponsione dell'indennizzo automatico avviene in misura pari a tre volte l'indennizzo dovuto. L'indennizzo automatico deve comunque essere corrisposto entro 6 mesi dalla data entro cui l'obbligo informativo doveva essere adempiuto.

Articolo 49

Comunicazione delle imprese distributtrici all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

- 49.1 Entro il 15 settembre di ciascun anno Terna pubblica i parametri prestazionali, $NTRAS_{ID,a}$, e $NTOT$ di cui all'articolo 45 e il fattore percentuale modulante F^{PNO} di cui all'articolo 46.
- 49.2 *Soppresso*

TITOLO VII
TRATTAMENTO DELL RETTIFICHE AI DATI DI MISURA E
DETERMINAZIONE DELLE RELATIVE PARTITE ECONOMICHE

Articolo 50

Ambito di applicazione

50.1 Le disposizioni di cui al presente Titolo disciplinano le modalità di determinazione delle partite economiche di conguaglio insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura.

Articolo 51

Rettifiche ai dati di misura

51.1 Le rettifiche ai dati di misura si dividono in rettifiche di *settlement* e in rettifiche tardive.

51.2 Le rettifiche di *settlement* sono le rettifiche ai dati rilevanti per il *settlement* mensile comunicate a Terna entro:

- a) il 25 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, ma successivamente al giorno 15 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi ai punti di immissione;
- b) il 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza, ma successivamente al giorno 20 del mese successivo a quello di competenza per i dati relativi al prelievo residuo di area e ai punti di prelievo trattati su base oraria.

51.3 Le rettifiche tardive sono:

- a) le rettifiche ai dati rilevanti per il *settlement* mensile comunicate a Terna successivamente al:
 - i) 25 aprile dell'anno successivo a quello di competenza per i dati relativi ai punti di immissione;
 - ii) 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza per i dati relativi al prelievo residuo di area e ai punti di prelievo trattati su base oraria;
- b) le rettifiche ai dati rilevanti per i conguagli annuali di cui al Titolo IV del presente provvedimento, comunicate a Terna successivamente al 10 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

Articolo 52

Criteri generali per la determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche ai dati di misura

52.1 A seguito di rettifiche di *settlement* ai dati di misura, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse Terna:

- a) aggiorna le energie immesse e prelevate in ciascun periodo rilevante e in ciascun punto di dispacciamento e ridetermina i relativi sbilanciamenti effettivi;

- b) applica:
 - i) agli sbilanciamenti effettivi relativi a ciascun punto di dispacciamento e a ciascun periodo rilevante, come rideterminati ai sensi della precedente lettera a), i prezzi di sbilanciamento di cui al comma 23.1, lettera b), applicati per il *settlement* mensile del medesimo periodo rilevante;
 - ii) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascun mese come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i corrispettivi unitari di dispacciamento in base all'energia prelevata di cui all'Articolo 24, applicati per il *settlement* mensile del medesimo mese, nonché i:
 - a) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità relativo al servizio di salvaguardia di cui al comma 6.2 della deliberazione 566/2021/R/eel, nel caso di utenti del dispacciamento titolari dei contratti di dispacciamento di cui al comma 14.13 del TIV;
 - b) corrispettivi unitari a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità di cui al comma 14.8, lettere a) e b), punti ii. della deliberazione ARG/elt 98/11, nel caso degli utenti del dispacciamento diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun utente del dispacciamento a titolo di corrispettivi di sbilanciamento effettivo e di corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata.

52.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti dalle stesse, in aggiunta alle disposizioni di cui al comma 52.1, Terna:

- a) aggiorna le energie complessivamente prelevate da ciascun utente del dispacciamento con riferimento:
 - i) ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
 - ii) ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
 - iii) ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari;
- b) applica:
 - i) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i prezzi medi dell'energia prelevata di cui al comma 29.2 applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio *load profiling* relative alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia;

- ii) all'energia prelevata da ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno solare e in ciascuna fascia geografica con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi della precedente lettera a), i prezzi medi dell'energia elettrica prelevata per l'illuminazione pubblica di cui al comma 32.2 applicati per la determinazione delle partite economiche di conguaglio per l'illuminazione pubblica relativa alla medesima fascia geografica;
- iii) *soppresso*;
- c) considera a titolo di acconto quanto già versato o ricevuto da ciascun utente del dispacciamento a titolo di conguaglio *load profiling* e di conguaglio per l'illuminazione pubblica.

Articolo 53

Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione

53.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di dispacciamento connessi in bassa tensione di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari di cui all'Articolo 25 in vigore nel periodo cui il dato di energia elettrica rettificato si riferisce e considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

Articolo 53bis

Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia

53bis.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione oneri salvaguardia, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di prelievo connessi in alta, media e bassa tensione aventi diritto alla salvaguardia di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari di cui alla Tabella 11 allegata al presente provvedimento e considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

Articolo 53ter

Rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualmente per le piccole imprese

53ter.1 A seguito di rettifiche ai dati rilevanti per il corrispettivo di reintegrazione oneri tutele gradualmente per le piccole imprese, Terna procede al conguaglio del corrispettivo per i punti di prelievo connessi in bassa tensione aventi diritto al servizio a tutele gradualmente per le piccole imprese di competenza di ciascun utente del dispacciamento, applicando i medesimi corrispettivi unitari fissati con successivo provvedimento e considerando a titolo di acconto quanto già versato dal medesimo utente del dispacciamento con riferimento al medesimo corrispettivo.

SEZIONE 1
PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE DI SETTLEMENT

Articolo 54

Partite economiche insorgenti da rettifiche di settlement

- 54.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* sono liquidate nelle sessioni di conguaglio di cui all'Articolo 55 e sono determinate:
- a) ai sensi dell'Articolo 56 per le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di immissione;
 - b) ai sensi dell'Articolo 57 per le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - c) ai sensi dell'Articolo 58 per le rettifiche di *settlement* al prelievo residuo di area.

Articolo 55

Sessioni di conguaglio per le rettifiche di settlement

- 55.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche insorgenti dalle rettifiche di *settlement*:
- a) nella sessione di conguaglio SEM1 per quanto riguarda le rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno comunicate entro il 5 novembre del medesimo anno, ad eccezione delle rettifiche relative al prelievo residuo di area e delle rettifiche relative ai punti di prelievo trattati su base oraria inclusi nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente Unico;
 - b) nella sessione di conguaglio SEM2, per quanto riguarda le rettifiche di *settlement* relative al medesimo anno, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a).

55.2 *Soppresso*

Articolo 56

Rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di immissione

- 56.1 Le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di immissione generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in immissione.
- 56.2 A seguito di rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di immissione, Terna:
- a) aggiorna l'energia immessa in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione e ridetermina gli sbilanciamenti effettivi dei medesimi punti;
 - b) procede al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento per unità di produzione sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b, punto i).
- 56.3 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rettifiche ai dati di misura dei punti di immissione associate all'acquisizione dei dati effettivi di

misura per i punti di immissione per cui ai fini dell'aggregazione delle misure sono stati utilizzati dati di stima ai sensi del comma 10.3 e dell'Articolo 11.

Articolo 57

Rettifiche di settlement ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria

- 57.1 Le rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 57.2 A seguito di rettifiche di *settlement* ai dati di misura dei punti di prelievo trattati su base oraria, Terna:
- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun periodo rilevante in ciascun punto di dispacciamento per unità di consumo e ridetermina gli sbilanciamenti effettivi dei medesimi punti;
 - b) procede al conguaglio dei corrispettivi di sbilanciamento effettivo relativo a ciascun punto di dispacciamento sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b, punto i);
 - c) procede al conguaglio dei corrispettivi di dispacciamento in base all'energia prelevata e del corrispettivo a copertura dell'onere netto di approvvigionamento della capacità sulla base dei criteri generali di cui al comma 52.1, lettera b), punto ii).

Articolo 58

Rettifiche di settlement al prelievo residuo di area

- 58.1 Le rettifiche di *settlement* al prelievo residuo di area generano partite economiche di competenza dell'Acquirente Unico.
- 58.2 A seguito di rettifiche di *settlement* al prelievo residuo di area, Terna:
- a) aggiorna il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora;
 - b) non aggiorna la quota del prelievo residuo di area attribuita agli utenti del dispacciamento ai sensi del Titolo III SEZIONE 2 del presente provvedimento;
 - c) calcola il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 29.2 relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese e a ciascuna fascia oraria, utilizzando il prelievo residuo di area già utilizzato per il *settlement* mensile;
 - d) attribuisce all'Acquirente Unico la partita fisica insorgente dalle rettifiche di al prelievo residuo di area di cui al comma 58.3 relativa a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese e a ciascuna fascia oraria, valorizzandola al prezzo medio dell'energia prelevata di cui alla precedente lettera c), relativo alla medesima area, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria.
- 58.3 A seguito di rettifiche di *settlement*, in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la partita fisica insorgente dalle rettifiche al prelievo residuo di area è pari alla differenza fra:
- a) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata, come aggiornati ai sensi del comma 58.2, lettera a);

- b) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata come determinati nel *settlement* mensile.
- 58.4 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle rettifiche al prelievo residuo di area dovute all'acquisizione dei dati effettivi di misura per i punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria.

Articolo 59

Liquidazione delle partite economiche

- 59.1 In ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM1 relativa al medesimo anno solare. I pagamenti dall'utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il penultimo giorno lavorativo del mese di dicembre del medesimo anno. I pagamenti relativi alle partite da Terna all'utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario entro il 31 dicembre del medesimo anno.
- 59.2 Ciascun anno ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM2 relativa all'anno solare precedente.
- 59.3 Ciascun anno, l'Acquirente Unico regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di *settlement* di propria competenza determinate nella sessione SEM2 relativa all'anno solare precedente, ivi inclusa la partita di conguaglio insorgente da rettifiche al prelievo residuo di area.
- 59.4 I pagamenti relativi alle partite di cui ai commi 59.2 e 59.3 dall'utente del dispacciamento e dall'Acquirente Unico a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti relativi alle partite di cui ai commi 59.2 e 59.3 da Terna all'utente del dispacciamento e all'Acquirente Unico sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di agosto.

SEZIONE 2

PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DA RETTIFICHE TARDIVE

Articolo 60

Partite economiche insorgenti da rettifiche tardive

- 60.1 Le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive sono liquidate nella sessione di conguaglio tardivo di cui all'Articolo 61 e sono determinate:
- a) ai sensi dell'Articolo 62 per le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria;
 - b) ai sensi dell'Articolo 63 per le rettifiche tardive al prelievo residuo di area;

- c) ai sensi dell'Articolo 64 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
- d) ai sensi dell'Articolo 65 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica non trattati su base oraria;
- e) ai sensi dell'Articolo 66 per le rettifiche tardive all'energia prelevata dai punti di prelievo trattati monorari.

Articolo 61

Sessioni di conguaglio per le rettifiche tardive

- 61.1 Per ciascun anno solare, Terna effettua un'unica sessione di conguaglio per le rettifiche tardive, nella quale sono determinate le partite economiche insorgenti da rettifiche tardive comunicate entro il 10 maggio del medesimo anno eventualmente modificate ai sensi dell'articolo 72bis relative:
- a) ai dati rilevanti per il *settlement* mensile del secondo, terzo e quarto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente;
 - b) ai dati rilevanti per il *settlement* mensile del primo quadrimestre del quinto anno precedente e del secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, purché la loro presenza sia stata segnalata entro 5 anni dal periodo di competenza;
 - c) ai dati rilevanti per i conguagli annuali del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente.

Articolo 62

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria

- 62.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione e dei punti di prelievo trattati su base oraria sono trattate in modo analogo a quanto previsto all'Articolo 56 e all'Articolo 57 per le rettifiche di *settlement* ai medesimi dati.

Articolo 63

Rettifiche tardive al prelievo residuo di area

- 63.1 Le rettifiche tardive al prelievo residuo di area sono trattate in modo analogo a quanto previsto all'Articolo 58 per le rettifiche di *settlement*, fatto salvo quanto previsto al comma 63.2.
- 63.2 A seguito di rettifiche tardive al prelievo residuo di area, in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria la partita fisica insorgente dalle rettifiche al prelievo residuo di area è pari alla differenza fra:
- a) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata, come aggiornati a seguito delle predette rettifiche;
 - b) la somma dei prelievi residui di area relativi a ciascuna ora della fascia considerata come determinati:
 - i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;

- ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

Articolo 64

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

- 64.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 64.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, Terna:
- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
 - b) determina la partita fisica di conguaglio *load profiling* tardivo di cui al comma 64.3 o al comma 64.4 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, valorizzandola secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto i).
- 64.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, la partita fisica di conguaglio *load profiling* tardivo di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico nel cui contratto sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria, è pari alla differenza fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi del comma 64.2, lettera a);
 - b) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima area, nel medesimo mese e nella medesima fascia oraria con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come determinata:
 - i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;
 - ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).
- 64.4 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria, la partita fisica di conguaglio *load profiling* tardivo dell'Acquirente Unico è pari alla somma, cambiata di segno, delle partite fisiche di conguaglio *load profiling* tardivo relative alla medesimo mese e alla medesima fascia oraria di competenza

degli altri utenti del dispacciamento nei cui contratti di dispacciamento sono inclusi punti di prelievo non trattati su base oraria diversi dai punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica localizzati nell'area considerata.

Articolo 65

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica

- 65.1 Le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica generano partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.
- 65.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, Terna:
- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun anno e in ciascuna fascia geografica da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
 - b) determina la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica tardivo di cui al comma 65.3 di competenza di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno e in ciascuna fascia geografica, valorizzandola secondo i criteri di cui al comma 52.2, lettera b), punto ii).
- 65.3 In ciascuna fascia geografica, la partita fisica di conguaglio per l'illuminazione pubblica tardivo di ciascun utente del dispacciamento in ciascun anno solare è pari alla differenza fra:
- a) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia geografica, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come aggiornata ai sensi del comma 65.2, lettera a);
 - b) l'energia complessivamente prelevata dal medesimo utente del dispacciamento nella medesima fascia geografica, con riferimento ai punti di prelievo non trattati su base oraria corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica, come determinata:
 - i) nella sessione SEM2 per le rettifiche tardive relative al secondo anno precedente a quello in cui la partita fisica è calcolata;
 - ii) nella sessione di conguaglio tardivo espletata l'anno precedente, per le rettifiche tardive diverse da quelle di cui al precedente punto i).

Articolo 66

Rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari

- 66.1 Oltre a contribuire alla determinazione delle partite economiche di cui all'Articolo 64, le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari generano ulteriori partite economiche di competenza degli utenti del dispacciamento in prelievo, ivi incluso l'Acquirente Unico.

66.2 A seguito di rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di prelievo trattati monorari, Terna:

- a) aggiorna l'energia prelevata in ciascun anno e in ciascuna area di riferimento da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo trattati monorari inclusi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente;
- b) *soppressa.*

Articolo 67

Liquidazione delle partite economiche

67.1 Ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento regola con Terna le partite di conguaglio insorgenti da rettifiche di tardive di propria competenza relative al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, determinate nella sessione di conguaglio tardivo espletata nel medesimo anno. I pagamenti dall'utente del dispacciamento a Terna sono effettuati con valuta beneficiario il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto. I pagamenti da Terna all'utente del dispacciamento sono effettuati con valuta beneficiario il diciassettesimo giorno lavorativo del mese di agosto.

67.2 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio tardivo di competenza di un utente del dispacciamento con riferimento ad un determinato anno risulti negativo, l'utente del dispacciamento interessato paga un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente determinato dalla formula seguente:

$$k_1 = (0,95)^{\frac{n}{12}}$$

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

67.3 Nel caso in cui il saldo delle partite economiche di conguaglio tardivo di competenza di un utente del dispacciamento con riferimento ad un determinato anno risulti positivo, l'utente del dispacciamento interessato riceve un corrispettivo pari al prodotto tra detto saldo e un coefficiente posto pari alla formula seguente:

$$k_2 = 1 + 0,03 \times \frac{n}{12}$$

dove n è il numero di mesi intercorso tra la data di fatturazione e il sedicesimo giorno lavorativo del mese di agosto dell'anno successivo a quello cui le partite di conguaglio tardivo si riferiscono.

SEZIONE 3
OBBLIGHI INFORMATIVI CONNESSI ALLA DETERMINAZIONE DELLE
PARTITE ECONOMICHE INSORGENTI DALLE RETTIFICHE

Articolo 68

Soppresso

Articolo 68bis

Obblighi comuni a tutte le imprese distributrici relativi ai dati di misura delle immissioni

68bis.1 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*, ciascuna impresa distributtrice:

- a) entro il 25 ottobre, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 36.5, relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) entro il 25 aprile, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 36.5, relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

68bis.2 In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, entro il 25 aprile ciascuna impresa distributtrice determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 36.5 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

68bis.3 Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributtrice comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 68bis.2.

Articolo 69

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici sottese

69.1 Entro il 25 ottobre di ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno, ciascuna impresa distributtrice sottesa:

- a) *soppresso*;
- b) determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera e) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

69.2 Entro il 25 aprile di ciascun anno, ciascuna impresa distributtrice sottesa:

- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement*:
 - i) *soppresso*;
 - ii) determina e comunica alla propria impresa distributtrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera e) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;

- b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive:
 - i) *soppresso*;
 - ii) determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento i dati di cui al comma 37.1, lettera e) relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
 - iii) determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, i dati di cui al comma 37.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.
- 69.3 Entro il 25 aprile di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al comma 27.3 e della determinazione dei parametri prestazionali di cui all'articolo 45, ciascuna impresa distributrice sottesa, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento:
 - a) per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente Unico, *Etrasno,UdD* di cui al comma 45.4;
 - b) *soppressa*.
- 69.4 Entro il giorno 15 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributrice sottesa:
 - a) *soppressa*;
 - b) comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 69.2, lettera b, punto ii).
- 69.5 Le imprese distributrici sottese allegano alle informazioni inviate ai sensi del presente articolo una relazione attestante le cause che hanno determinato le rettifiche di *settlement* e le rettifiche tardive ai dati di misura dei punti di immissione localizzati nel proprio ambito territoriale.

Articolo 70

Obblighi informativi propri delle imprese distributrici di riferimento

70.1 *Soppresso*.

- 70.1bis In ciascun anno, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* del prelievo residuo di area, a valle delle disposizioni di cui all'articolo 72bis, ciascuna impresa distributrice di riferimento:
- a) entro il 20 novembre, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1 lettera d) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;

- b) entro il 25 novembre determina e comunica al SII i dati di cui all'articolo 38.1 lettera e), punto i) relativi al primo semestre del corrente anno qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- c) entro il 30 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1, lettera d) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- d) entro il 5 giugno determina e comunica al SII i dati di cui all'articolo 38.1 lettera e) punto i) relativi all'anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

70.2 In ciascun anno ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive, entro il 10 maggio ciascuna impresa distributtrice di riferimento determina e comunica a Terna:

- a) *soppressa*;
- b) limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, i dati di cui al comma 38.3 relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive e comunica a Terna i dati di cui al comma 69.2 lettera b) punto iii).

70.2bis In ciascun anno, a valle delle disposizioni di cui all'articolo 72bis, ciascuna impresa distributtrice di riferimento, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive del prelievo residuo di area:

- a) entro il 30 maggio, determina e comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa i dati di cui al comma 38.1 lettera d) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
- b) entro il 5 giugno determina e comunica al SII i dati di cui al comma 38.1, lettera e), punto i) relativi al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

70.3 Entro il 10 maggio di ciascun anno, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al comma 27.3 e della determinazione dei parametri prestazionali di cui all'articolo 45, ciascuna impresa distributtrice di riferimento, in relazione al proprio ambito territoriale e alla propria area di riferimento, determina e comunica a Terna, unitamente ai dati ricevuti ai sensi del comma 69.3:

- a) per ciascun utente del trasporto diverso dall'Acquirente Unico, i valori di $E_{trasno, UdD}$ di cui al comma 45.4;
- b) *soppressa*.

70.4 Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive ciascuna impresa distributtrice di riferimento:

- a) comunica alle altre imprese distributrici di riferimento alle quali risulta essere interconnessa l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2bis, lettera a);
- b) comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2;
- c) comunica al SII l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 70.2bis, lettera b).

70.5 Le imprese distributrici di riferimento allegano alle informazioni inviate ai sensi del presente articolo una relazione attestante le cause che hanno determinato le rettifiche di *settlement* e le rettifiche tardive ai dati di misura relative ai punti di immissione e prelievo localizzati nella propria area di riferimento, specificando altresì l'impresa distributtrice interessata da ciascuna rettifica.

Articolo 71

Obblighi informativi propri di Terna

71.1 Entro il 5 novembre di ciascun anno, Terna rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.1, lettera a) funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza del medesimo utente relative al primo semestre dell'anno in corso.

71.1bis Entro il 15 dicembre di ciascun anno Terna determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico le partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di sua competenza relative al primo semestre dell'anno in corso sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.1, lettera a) e dal SII ai sensi del comma 71bis.5, come eventualmente rettificate a valle della disposizioni di cui all'articolo 72bis.

71.1ter Con riferimento alla SEM2 e alle sessioni di conguaglio tardivo, Terna:

- a) entro il 10 maggio di ciascun anno rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente ai punti di immissione, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.1, lettera b), funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche di *settlement* di competenza del medesimo utente relative all'anno precedente;
- b) entro il 10 maggio di ciascun anno rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente ai punti di immissione, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.2 funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche tardive ai dati di misura delle immissioni di competenza del medesimo utente;
- c) entro il 15 maggio di ciascun anno rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento, limitatamente ai punti di prelievo, le comunicazioni ricevute dalle imprese distributrici ai sensi del comma 70.2, lettera b), funzionali alla determinazione delle partite fisiche insorgenti da rettifiche tardive di competenza del medesimo utente.

71.2 Entro il 25 luglio di ciascun anno Terna:

- a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio di *settlement* di sua competenza nell'anno precedente sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del comma 68bis.1, lettera b), e dal SII ai sensi del comma 71bis.6, lettera a), come eventualmente rettificata a valle delle disposizioni di cui all'articolo 72bis;
- b) *soppressa*;
- c) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento le partite economiche di conguaglio tardivo di sua competenza sulla base dei dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 68bis.2 e 70.2, lettera b), e dal SII ai sensi del comma 71bis, lettera b), come eventualmente rettificata a valle delle disposizioni di cui all'articolo 72bis;
- d) *soppressa*;
- e) invia alla Direzione Mercati dell'Autorità una relazione sull'entità delle rettifiche tardive relative al quinto e sesto anno precedente, includendo anche le rettifiche tardive riferite ai medesimi anni e comunicate dalle imprese distributrici e dal SII negli anni precedenti quello cui la relazione viene redatta;
- f) ai fini della verifica di cui al comma 27.3 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto:
 - i) comunica a ciascun utente del dispacciamento per cui la predetta verifica ha avuto esito negativo la sospensione del pagamento delle partite economiche di conguaglio *load profiling*;
 - ii) segnala a ciascuna impresa distributtrice di riferimento nella cui area la predetta verifica non ha avuto esito positivo, l'incongruenza fra i dati di trasporto e i dati del dispacciamento, avviando con la medesima impresa un processo di riconciliazione di tali dati anche con il coinvolgimento delle imprese distributrici sottese alla medesima;
 - iii) segnala alla Direzione Mercati dell'Autorità le imprese distributrici di riferimento e gli utenti del dispacciamento per cui la predetta verifica non ha avuto esito positivo, unitamente all'ammontare delle partite economiche che risultano sospese.

71.3 Con riferimento ai due mesi rilevanti ai fini delle sessioni di conguaglio SEM1 e SEM2, Terna, nella relazione trasmessa mensilmente all'Autorità ai sensi del comma 39.4, riporta l'elenco delle rettifiche di *settlement* e delle rettifiche tardive comunicate dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'articolo 70 o rese disponibili dal SII ai sensi dell'articolo 71bis, con indicazione, per ciascuna rettifica, dell'impresa distributtrice interessata, dell'utente del dispacciamento cui la rettifica si riferisce e delle cause determinanti tale rettifica.

71.4 *Soppresso*

Articolo 71bis
Obblighi informativi del SII

71bis.1 Entro il 10 giugno di ciascun anno il SII rende disponibili a Terna:

- a) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell'anno precedente qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche tardive.

71bis.2 Entro 25 luglio di ciascun anno il SII rende disponibili a ciascun utente del dispacciamento:

- a) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora dell'anno precedente qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement* e il prelievo;
- b) i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche tardive.

71bis.3 Entro 15 dicembre di ciascun anno il SII rende disponibili a Terna a ciascun utente del dispacciamento i dati del prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del primo semestre dell'anno in corso, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*.

71bis.4 Entro il 20 giugno di ciascun anno il SII rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area relativo a ciascuna area di riferimento e a ciascuna ora del mese di luglio dell'anno precedente, qualora aggiornato a seguito di rettifiche di *settlement*.

71bis.5 Entro il 25 ottobre di ciascun anno, il SII:

- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative al primo semestre del medesimo anno, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) ai fini della verifica di cui all'articolo 72bis rende disponibili alle imprese distributrici e a ciascun utente del dispacciamento i dati cui alla precedente lettera a) aggregati per ambito territoriale.

71bis.6 Entro il 25 aprile di ciascun anno, il SII:

- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del sesto anno precedente, determina e comunica a Terna i dati di cui al comma 38bis.2 lettera c) punto i) qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive;

- c) ai fini della verifica di cui all'articolo 72bis rende disponibili alle imprese distributrici e a ciascun utente del dispacciamento i dati di cui alle precedenti lettere a) e b) aggregati per ambito territoriale.

71bis.7 Entro il giorno 20 del sessantunesimo mese successivo a quello di competenza ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive il SII comunica a Terna l'esistenza di ulteriori rettifiche tardive rispetto a quelle precedentemente comunicate ai sensi del comma 71bis.6, lettera b).

Articolo 72

Obblighi informativi a carico degli utenti del dispacciamento

72.1 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico, comunica a Terna:

- a) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis applicato nell'anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement*.

72.2 Entro il 20 giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento, ad eccezione dell'Acquirente Unico comunica a Terna:

- a) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25 applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla maggior tutela, come aggiornati a seguito di rettifiche tardive;
- b) gli elementi rilevanti per la determinazione del corrispettivo di cui all'Articolo 25bis applicato nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno precedente a tutti i clienti finali aventi diritto alla salvaguardia, qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive.

Articolo 72bis

Verifica dei dati di rettifica di settlement, di rettifiche tardive e di conguaglio tardivo

72bis.1 Ciascun utente del dispacciamento segnala alle imprese distributrici eventuali anomalie presenti nei dati di rettifica ricevuti da Terna:

- a) ai sensi del comma 71.1 entro il 15 novembre di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM1;
- b) ai sensi del comma 71.1ter entro il 25 maggio di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM2;

72bis.1bis Ciascun utente del dispacciamento segnala al SII eventuali anomalie presenti nei dati di rettifica ricevuti dal SII:

- a) ai sensi del comma 71bis.5 entro il 10 novembre di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM1;
- b) ai sensi del comma 71bis.6 entro il 15 maggio di ciascun anno ai fini della determinazione delle partite fisiche funzionali al consolidamento della SEM2.

72bis.1ter Le imprese distributrici sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1 verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, rettificano:

- a) entro il 20 novembre i dati comunicati ai sensi del comma 68bis.1, lettera a), a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM1;
- b) entro il 30 maggio i dati comunicati ai sensi del comma 68bis.1, lettera b), e del comma 68bis.2 a Terna ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM2.

72bis.2 Le imprese distributrici sottese, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1 verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, rettificano:

- a) *soppressa*;
- b) entro il 30 maggio i dati comunicati ai sensi del comma 69.2 lettera b), punto iii), alle imprese distributrici di riferimento ai fini della determinazione delle partite fisiche e economiche attinenti la SEM2;

72bis.3 Le imprese distributrici di riferimento sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1, verificano l'effettiva congruità dei dati trasmessi e, nel caso, anche sulla base delle rettifiche di cui al comma 72bis.2, rettificano a Terna:

- a) *soppressa*;
- b) entro il 5 giugno i dati trasmessi ai sensi del comma 70.2, lettera b), e comunicano i dati ricevuti ai sensi del comma 72bis.2 lettera b);

72bis.3bis Il SII, sulla base delle segnalazioni ricevute ai sensi del comma 72bis.1bis, verifica l'effettiva congruità dei dati trasmessi, eventualmente avvalendosi della collaborazione delle imprese distributrici e, nel caso, rettifica a Terna e alle imprese distributrici:

- a) entro il 20 novembre i dati trasmessi ai sensi del comma 71bis.5;
- b) entro il 30 maggio i dati trasmessi ai sensi del comma 71bis.6.

72bis.4 Le imprese distributrici sono tenute a segnalare a ciascun utente del dispacciamento l'esito delle richieste formulate ai sensi del comma 72bis.1 anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi degli articoli 68bis, 69 e 70;

72bis.4bis Il SII è tenuto a segnalare a ciascun utente del dispacciamento l'esito delle richieste formulate ai sensi del comma 72bis.1bis anche qualora le verifiche effettuate non diano luogo ad alcuna modifica dei dati comunicati ai sensi dell'articolo 71bis.

72bis.5 I dati afferenti all'energia elettrica prelevata e/o immessa comunicati a Terna ai sensi dei commi 71.1 e 71.1ter funzionali alla determinazione delle partite fisiche di cui al presente articolo non possono essere autonomamente modificati dalle imprese distributrici.

Articolo 73

Modalità di determinazione dei dati relativi agli obblighi informativi

73.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dei commi 68bis, 69.1, 69.2, 70.1bis e 70.2 e dal SII ai sensi dei commi 71bis.5 e 71bis.6 sono determinati facendo riferimento:

- a) per i punti di immissione ai dati effettivi di immissione; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica;
- b) per i punti di prelievo ai dati effettivi di prelievo; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica;
- c) ai dati di misura resi disponibili ai sensi del comma 23.8 del TIME entro il 20 ottobre relative al primo semestre del corrente anno in relazione alla SEM 1 ed entro il 20 aprile in relazione alla SEM 2.

73.2 Qualora i dati rilevanti per il *settlement* mensile o per i conguagli annuali siano stati determinati sulla base di criteri di stima o tramite opportuni algoritmi ingegneristici, come riportato all'Articolo 41, eventuali rettifiche a tali dati sono possibili solamente in presenza di dati effettivi di misura. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 72bis, in nessun altro caso è permesso alle imprese distributrici di procedere a rettifiche di *settlement* o tardive ai suddetti dati.

73.3 *Soppresso*

73.4 L'energia assoggettata al trasporto, inviata ai sensi del comma 69.3 e del comma 70.3:

- a) è aumentata del fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione di cui al comma 76.1;
- b) include i prelievi di energia elettrica destinati ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, di cui al comma 16.1 del TIT.

Articolo 74

Inottemperanza agli obblighi informativi

- 74.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 69.1 e 69.2, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di immissione localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributrice sottesa.
- 74.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 69.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa, ai fini della verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al comma 27.3, considera il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
- 74.3 Qualora un'impresa distributrice non ottemperi agli obblighi informativi di cui ai commi 68bis.1 e 68bis.2, Terna, limitatamente ai punti di immissione localizzati nell'area di competenza dell'impresa distributrice inadempiente, considera nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributrice.
- 74.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 70.3, Terna sospende la verifica fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto di cui al comma 27.3 nell'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente.
- 74.4bis Qualora il SII non ottemperi agli obblighi informativi di cui all'Articolo 71bis, Terna considera, limitatamente ai punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento per cui il SII risulti inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dal SII per la medesima area di riferimento.
- 74.5 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui al comma 69.3, da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna segnala all'Autorità qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui al comma 70.3, da parte delle imprese distributrici di riferimento, evidenziando anche le aree di riferimento in cui la verifica di cui al comma 27.3 fra energia determinata per il servizio di dispacciamento e energia assoggettata al trasporto è sospesa.

Articolo 75

Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi informativi

- 75.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi dell'Articolo 68bis, i dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'Articolo 69, i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi all'Articolo 70 e i dati comunicati dal SII ai sensi dell'Articolo 71bis, come eventualmente

rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 72bis, acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati.

- 75.2 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche di *settlement* relative all'anno precedente non possono essere ulteriormente modificate. Tutte le rettifiche ai predetti dati pervenute successivamente a tale data sono pertanto considerate rettifiche tardive ai sensi dell'Articolo 51.
- 75.3 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche tardive relative al secondo terzo, quarto anno precedente e al secondo e terzo quadrimestre del quinto anno precedente possono essere aggiornate solamente in occasione della sessione di conguaglio per le rettifiche tardive prevista l'anno successivo.
- 75.4 Decorso il termine di cui al comma 75.1, le rettifiche tardive relative al sesto anno precedente e al primo quadrimestre del quinto anno precedente non possono più essere ulteriormente aggiornate. I dati relativi ai suddetti periodi acquisiscono pertanto carattere definitivo e gli utenti del dispacciamento non possono essere più soggetti ad ulteriori conguagli con riguardo ai periodi suddetti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 76 *Disposizioni finali*

- 76.1 Salvo dove diversamente specificato, ai fini delle determinazioni di cui al presente provvedimento:
- a) l'energia elettrica immessa in ciascun periodo rilevante nei punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna C, allegata al presente provvedimento;
 - b) l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante nei punti di prelievo è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna A allegata al presente provvedimento;
 - c) l'energia elettrica scambiata in ciascun periodo rilevante nei punti di interconnessione tra reti di trasmissione nazionale e reti di distribuzione e tra reti di distribuzione è aumentata di un fattore per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione, fissato nella Tabella 4, colonna B allegata al presente provvedimento.
- 76.2 Le ore convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica centrale sono quelle indicate nella tabella 5 allegata al presente provvedimento.
- 76.3 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica occidentale sono posticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 76.2.
- 76.4 Gli orari convenzionali di accensione e spegnimento della fascia geografica orientale sono anticipati di 15 minuti rispetto agli orari di cui al comma 76.2.
- 76.5 Entro il 20 ottobre 2009 le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 69.
- 76.6 Entro il 20 ottobre 2009 Terna comunica alle imprese distributrici di riferimento il formato e le modalità di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'Articolo 70.
- 76.7 Terna e le imprese distributrici registrano e archiviano per un periodo minimo di 5 anni gli adempimenti di cui ai commi 37.1 lettera b), 38.1 lettera b).
- 76.8 Entro il 31 ottobre 2010 Terna stabilisce e comunica alle imprese distributrici le caratteristiche di individuazione univoca e tracciabilità per gli obblighi di cui al comma 38.1 lettera b).
- 76.9 Entro il 31 dicembre 2010 le imprese distributrici adottano le modalità stabilite da Terna di cui al comma 76.7; le imprese distributrici sottese applicano le medesime modalità anche agli obblighi informativi di cui al comma 37.1 lettera b).

Articolo 77

Soppresso

Articolo 78

Soppresso

Articolo 79

Disposizioni transitorie

79.1 *Soppresso*

79.2 *Soppresso*

79.3 *Soppresso*

79.4 *Soppresso*

79.5 Terna paga il corrispettivo di aggregazione delle misure di cui al comma 15.4 entro il penultimo giorno del terzo mese successivo a quello di competenza.

79.6 *Soppresso*

79.7 In caso di mancata coerenza fra le curve orarie messe a disposizione ai sensi del comma 36.1, lettera a) e i dati di anagrafica messi a disposizione dal SII ai sensi del comma 38bis1, l'impresa distributrice corrisponde all'utente del dispacciamento l'indennizzo automatico determinato in base alla Tabella 8; l'indennizzo è calcolato considerando i punti di prelievo attivati nel corso del mese in data antecedente al termine di cui al comma 36.3, lettera a).

79.8 *Soppresso*

79.9 *Soppresso*

Articolo 79bis

Soppresso

Articolo 80

Soppresso

Articolo 81

Disposizioni transitorie per l'anno 2017 relative agli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche

81.1 Entro il 25 aprile:

- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative all'anno 2016 ciascuna impresa distributrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement*;
- b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente, ciascuna impresa distributrice sottesa determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche tardive;

81.2 Entro il 10 maggio:

- a) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche di *settlement* relative all'anno 2016, ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e comunica al SII l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche di *settlement* e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 81.1 lettera a);
- b) ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative al sesto, quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente, ciascuna impresa distributrice di riferimento determina e comunica al SII l'energia elettrica prelevata in ciascun periodo rilevante da ciascun utente del dispacciamento con riferimento ai punti di prelievo trattati su base oraria qualora aggiornata a seguito di rettifiche tardive e comunica i dati ricevuti ai sensi del comma 81.1 lettera b);

81.3 Entro un giorno lavorativo successivo al termine di cui al precedente comma 81.2, il SII comunica a Terna e a ciascun utente del dispacciamento, ai fini della verifica di cui all'articolo 72bis, i dati ricevuti.

Articolo 82

Disposizioni transitorie per gli anni successivi al 2017 relative agli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti dalle rettifiche tardive

- 82.1 A partire dal 2018, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche tardive relative agli anni antecedenti al 2017, esclusivamente con riferimento a tali rettifiche e fino quando queste potranno essere considerate nell'ambito della SEM 2, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 81.1 lettera b), 81.2 lettera b) e 81.3.

Articolo 83

Disposizioni transitorie per anni successivi al 2022 relative agli obblighi informativi connessi alla determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche ai dati di misura delle immissioni gestite in SEM2

- 83.1 A partire dall'anno 2023, con riferimento ai punti di immissione non trattati su base oraria corrispondenti ad unità di produzione 74/08 con potenza disponibile sul punto non superiore a 55 kW, ai fini della determinazione delle partite economiche insorgenti da rettifiche relative all'energia elettrica complessivamente immessa comunicata in relazione agli anni antecedenti al 2023, esclusivamente con riferimento a tali rettifiche e fino a quando queste potranno essere considerate nell'ambito della SEM2, si applicano gli obblighi informativi previsti ai sensi del presente Articolo.
- 83.2 Ciascuna impresa distributrice sottesa con riferimento ai punti di immissione di cui al comma 83.1 connessi alla propria rete:
- i. entro il 25 aprile 2023, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese dell'anno 2022 qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* rispetto alle comunicazioni effettuate ai fini della determinazione delle partite economiche del *settlement* mensile del medesimo anno;
 - ii. entro il 25 aprile di ciascun anno successivo al 2022, determina e comunica alla propria impresa distributrice di riferimento i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive rispetto alle comunicazioni del *settlement* mensile dei medesimi anni.
- 83.3 Entro il 10 maggio, ciascuna impresa distributrice di riferimento, con riferimento ai punti di immissione di cui al precedente comma 83.1 determina e comunica a Terna, relativamente alla propria area di riferimento,
- i. i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese dell'anno 2022 qualora aggiornati a seguito di rettifiche di *settlement* rispetto alle comunicazioni effettuate ai fini della determinazione delle partite economiche del *settlement* mensile del medesimo anno,

- ii. i dati dell'energia elettrica complessivamente immessa in ciascun periodo rilevante di ciascun mese relativi al quinto, quarto, terzo e secondo anno precedente qualora aggiornati a seguito di rettifiche tardive rispetto alle comunicazioni del *settlement* mensile dei medesimi anni
ai fini degli obblighi informativi previsti ai commi 71.1ter, 71.2 e della verifica di cui all'Articolo 72bis.
- 83.4 I dati comunicati dalle imprese distributrici ai sensi del presente articolo sono determinati facendo riferimento ai dati effettivi di immissione; in mancanza di un aggiornamento relativo a tali dati o in assenza degli stessi non è permesso comunicare alcuna rettifica.
- 83.5 Qualora un'impresa distributtrice sottesa non ottemperi agli obblighi informativi di cui al comma 83.2, l'impresa distributtrice di riferimento a cui la suddetta impresa è sottesa considera, limitatamente ai punti di immissione localizzati nell'area di competenza dell'impresa distributtrice sottesa inadempiente, nulle le rettifiche ai dati di misura apportate dalla suddetta impresa distributtrice.
- 83.6 I dati comunicati dalle imprese distributtrici ai sensi del presente articolo, come eventualmente rettificati a valle delle disposizioni di cui all'Articolo 72bis, acquisiscono carattere definitivo il 5 giugno dell'anno in cui sono comunicati.

Tabella 1

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.2.

\overline{CAP}_D^{PNO}	0,007 €/mese
--------------------------	--------------

Tabella 2

Corrispettivi unitari per la determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 15, comma 15.4.

\overline{CAP}_F^{PNO}	250 €/mese
$\overline{CAP}_{UD}^{PNO}$	20 €/mese
$\overline{CAP}_{D8.000}^{PNO}$	0,03 €/mese
$\overline{CAP}_{D64.000}^{PNO}$	0,006 €/mese

Tabella 3

Corrispettivi unitari di conguaglio compensativo di cui all'articolo 34, comma 34.2.
soppressa

Tabella 4**Fattori percentuali di perdita di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi**

Livello di tensione	Per punti di prelievo % (A)	Per punti di interconnessione tra reti % (B)	Per punti di immissione % (C)
380 kV	0,7%		
220 kV	1,1%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 380/220		0,8%	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore 220/MT		1,1%	
Altro		0,9%	
≤ 150 kV	1,8%		
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AAT/AT		1,1%	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		1,8%	
Altro		1,5%	
MT	3,8%		2,3%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore AT/MT		2,3%	
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		3,5%	
Altro		2,9%	
BT	10%		5,2%
Punto di misura in corrispondenza di un trasformatore MT/BT		5,2%	
Altro		6,5%	

Tabella 5**Ore convenzionali di accensione e spegnimento con riferimento alla fascia geografica centrale**

mese	decade	orario convenzionale di accensione	orario convenzionale di spegnimento
Gennaio	1	17.05	7.55
	2	17.15	7.50
	3	17.25	7.45
Febbraio	1	17.40	7.35
	2	17.55	7.20
	3	18.10	7.05
Marzo	1	18.20	6.50
	2	18.35	6.30
	3	18.50	6.10
Aprile	1	20.05	6.50
	2	20.15	6.30
	3	20.30	6.10
Maggio	1	20.45	5.55
	2	20.55	5.40
	3	21.10	5.30
Giugno	1	21.20	5.20
	2	21.25	5.20
	3	21.30	5.20
Luglio	1	21.30	5.30
	2	21.20	5.40
	3	21.10	5.45
Agosto	1	20.55	6.00
	2	20.40	6.15
	3	20.20	6.30
Settembre	1	20.00	6.45
	2	19.40	6.55
	3	19.20	7.10
Ottobre	1	19.00	7.20
	2	18.40	7.35
	3	18.25	7.45
Novembre	1	17.10	7.00
	2	16.55	7.15
	3	16.50	7.25
Dicembre	1	16.50	7.40
	2	16.50	7.45
	3	16.55	7.55

Tabella 6

Indennizzi automatici per il mancato rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 36.2 (invio anagrafica dei punti di prelievo per Utente del dispacciamento per area di riferimento-- Ritardata Anagrafica.

Impresa distributrice con numero di punti di prelievo per Area	Primo giorno lavorativo di ritardo	Secondo giorno lavorativo di ritardo	Per ogni ulteriore giorno lavorativo di ritardo	Indennizzo massimo per ciascun mese/area/ Utente del dispacciamento
< 30.000	300 €	300 €	150 €	1.500 €
≥30.000 <300.000	600 €	600 €	300 €	3.000 €
≥300.000	900 €	900 €	450 €	4.500 €

Tabella 7

Soppressa

Tabella 8

Indennizzi automatici per mancata coerenza fra anagrafica dei punti trattati orari di cui al comma 36.2 e curve orarie di cui al comma 36.1 lettera a) - Punti Trattati Orari Divergenti.

Impresa distributrice con numero di punti di prelievo per Area	Per ogni punto di prelievo trattato su base oraria incluso in una sola delle due comunicazioni	Indennizzo massimo per ciascun mese/area/ Utente del dispacciamento
< 30.000	5 €	1.500 €
≥30.000; <300.000	5 €	3.000 €
≥300.000	5 €	4.500 €

Tabella 9

Soppressa

Tabella 10

Coefficienti di pesatura dei parametri prestazionali di cui all'articolo 45.

τ^{PO}	6
τ^{PNO}	6

Tabella 11**Corrispettivo unitario di reintegrazione oneri salvaguardia di cui all'articolo 25bis**

Corrispettivo (centesimi€/kWh)	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e non serviti in salvaguardia	Punti di prelievo aventi diritto alla salvaguardia e serviti in salvaguardia
Dal 1 dicembre 2010 al 31 dicembre 2012	0,0450	0,0450
Dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2014	0,0450	0,1630
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015	0,0641	0,2320
Dal 1 gennaio 2016 al 30 giugno 2018	0,0801	0,2900
Dal 1 luglio 2018	0,0520	0,1885

Appendice 1: Dati costituenti il RCU resi mensilmente disponibili agli Utenti del dispacciamento dal SII ai sensi del comma 38bis1

a. <i>POD</i> : codice <i>POD</i> assegnato al punto di prelievo
b. Ragione sociale dell'impresa distributrice
c. Area di riferimento: Codici di identificazione definiti da Terna
d. Utente del dispacciamento: Codici di identificazione definiti da Terna
e. Tipo di misuratore: Tipo di misuratore presente al punto di prelievo (misuratore orario, misuratore elettronico, misuratore ne di tipo orario ne di tipo elettronico)
f. Trattamento Mese <i>MM</i> : Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese <i>MM</i> (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
g. Trattamento Mese <i>MM+1</i> : Tipo di trattamento ai sensi del TIS cui è sottoposto il punto di prelievo il mese <i>MM+1</i> (trattamento su base oraria, trattamento per fasce, trattamento monorario)
h. CRPP F1 giugno anno <i>AA</i> ...CRPP F3 maggio anno <i>AA+1</i>
i. Consumo annuo complessivo <i>YY</i> dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile
j. Consumo annuo <i>Fi</i> Anno <i>YY</i> : è il prelievo in kWh in fascia <i>Fi</i> dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'ultimo anno solare disponibile del punto di prelievo;
k. Disalimentabilità: stato di disalimentabilità del punto ai sensi della deliberazione ARG/elt 4/08: (disalimentabile, non disalimentabile)
l. Regime di compensazione sociale: tipo di regime di compensazione sociale cui è sottoposto il titolare del punto di prelievo rappresentato con la codifica di cui alla Tabella 2 della deliberazione ARG/elt 117/08
m. Data inizio erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08
n. Data termine erogazione bonus disagiati: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iii) deliberazione ARG/elt 117/08)
o. Mese entro cui il cliente deve rinnovare: ai sensi del comma 7.5, lett. b), punto iv) deliberazione ARG/elt 117/08)
p. Altre comunicazioni inerenti bonus sociale